



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 52 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 05/03/2012

Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VILLANOVA, ADOTTATO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 9 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008

L'anno DUEMILADODICI addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 15:20 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Assente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/498

Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VILLANOVA, ADOTTATO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 9 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Villanova ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21 novembre 2008 il Documento Preliminare finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 4.12.2008 la prima seduta della Conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 24.11.2010, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- la valutazione dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC è stata espressa con deliberazione di Giunta n. 511 del 18.11.2010;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Villanova, con deliberazioni del Consiglio n. n. 1 del 9.3.2011 e n. 10 del 28.7.2011, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC sul quale questa Giunta, con deliberazione n. 242 del 18.11.2011, ha formulato riserve nonché le valutazioni in merito all'incidenza del Piano nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- il Comune di Villanova, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, con la deliberazione consiliare n. 1 del 28.1.2012 si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia al PSC e sulle osservazioni pervenute, richiedendo l'intesa alla Provincia con nota del 30.1.2012 n. 373 (registrata in data 30.1.2012 con n. 6131 di protocollo provinciale);

Acquisiti agli atti i pareri, richiesti al Comune con nota del 7.2.2012 n. 8191, da parte di:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 1306 del 31.1.2012 (pervenuta nella medesima data al prot. prov. n. 6581), integrata da nota n. 2583 del 27.2.2012 (pervenuta il 28.2.2012 al prot. prov. n. 14063);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. AT.2012.442 del 23.2.2012 (pervenuta il 29.2.2012 al prot. prov. n. 14504);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. PG.2012.52801 del 29.2.2012 (pervenuta il 29.2.2012 al prot. prov. n. 14506);
- Consorzio di bonifica di Piacenza, nota n. 1494 del 29.2.2012 (pervenuta il 29.2.2012 al prot. prov. n. 14584);
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. PGPC/2012/1518/XXXI.1/33 del 21.2.2012 (in allegato alla nota comunale n. 790 del 29.2.2012, pervenuta al prot. prov. n. 14585 del 29.2.2012);
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità pubblica, nota n. 12245 del 28.2.2012 (in allegato alla nota comunale n. 790 del 29.2.2012, pervenuta al prot. prov. n. 14585 del 29.2.2012);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente del Comune di Villanova n. 26 del 3.2.2012 relativa alla Valutazione di incidenza nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) denominato IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

Dato atto che il termine di 90 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di espressione dell'intesa scade il giorno 29.5.2012, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti alle autorità ambientali è pervenuto alla Provincia in data 29.2.2012;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, compete alla Giunta provinciale esprimere l'intesa richiesta dal Comune, esercitando il potere di subordinare tale atto all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Esaminata l'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, della Montagna, Pianificazione e Programmazione del territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" e, in particolare:

- il documento denominato "Elaborati costituenti il PSC di Villanova", allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- il documento denominato "Intesa sul PSC di Villanova", allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni del Comune di Villanova alle riserve provinciali (tabella 1) e le valutazioni alle modifiche proposte dal Comune in sede di controdeduzione alle osservazioni (tabella 2), il cui elenco costituisce l'allegato sub n. 3 (denominato "Elenco Osservazioni al PSC di Villanova") al presente provvedimento, nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel piano cui è subordinata l'intesa;
- il documento denominato "Parere motivato in materia di VAS Villanova", allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Villanova l'intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli atti che costituiscono il Piano stesso (allegato sub n. 1) riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Ritenuto altresì, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:

- di esprimere parere favorevole;
- di precisare che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;

Tenuto conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati sub n. 2 e 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte

nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione e all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano Straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta Regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio Provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Montagna, Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle Attività Estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica", Dott. Geol. Davide Marengi, in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Villanova per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere l'intesa al Comune di Villanova in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 9.3.2011 e n. 10 del 28.7.2011 e controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1 del 28.1.2012) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Intesa sul PSC di Villanova"), che specificamente si approva;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo al PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Parere motivato in materia di VAS Villanova"), che specificamente si approva;
3. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, e con la precisazione che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub n.1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Elaborati costituenti il PSC di Villanova");

5. di richiedere al Comune di Villanova di adeguare gli elaborati di Piano alla decisione assunta in questa sede, dando atto che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'intesa sono vincolanti per il Comune che non potrà approvare il PSC in difformità alla medesima,
6. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia della presente deliberazione al Comune di Villanova che dovrà rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del PSC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 predetto stante la necessità di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Comune di Villanova, per le successive determinazioni di competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 498/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VILLANOVA, ADOTTATO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 9 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 05/03/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

ALLEGATO sub n. 1 Elaborati costituenti il PSC di Villanova

(elaborati di PSC controdedotti con atto C.C. n.1 del 28/01/2012) *

QUADRO CONOSCITIVO	
A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE	
QUADRO CONOSCITIVO - A SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE	
QUADRO CONOSCITIVO - B1 ASPETTI GEOMORFOLOGICI. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC B1.1 - LITOLOGIA DI SUPERFICIE E SUOLI	1:10.000
QC B1.2 - GEOMOLOGIA E IDROGRAFIA DI SUPERFICIE	1:10.000
QC B1.3 - LIVELLI PIEZOMETRICI E SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA	1:10.000
QC B1.4 - VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI	1:10.000
QC B1.5 - EFFETTI DI SITO ATTESI	1:10.000
QC B1.5.1 MICROZONIZZAZIONE SISMICA	1:5.000
QC B1.6 - LIMITAZIONI D'USO	1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO - B2 ASPETTI NATURALISTICI ED AMBIENTALI. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC B2.1 - PAESAGGIO AGRICOLO E ASSETTO VEGETAZIONALE	1:10.000
QC B2.2 - ASSETTO VEGETAZIONALE, FORMAZIONI LINEARI	1:10.000
QC B2.3 - ELEMENTI NATURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA	1:10.000
QC B2.4 - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE	1:10.000
QC B2.5 - CAPACITA' D'USO DEI SUOLI E USO DEL SUOLO	1:10.000
C - SISTEMA TERRITORIALE	1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO - C SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC C1.1 - SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE	1:5.000
QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE	1:10.000
QC C2.1 - ANALISI DEI TESSUTI	1:10.000
QC C2.2 - RAPPORTO DI COPERTURA	1:5.000
QC C2.3 - DENSITA' EDILIZIA	1:5.000
QC C3.1 - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE	1:10.000
QC C3.1.1 - RETI: IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE	1:5.000
QC C3.1.2 - RETI: SISTEMA ENERGETICO-GAS	1:5.000
QC C3.1.3 - RETI: SISTEMA ACQUEDOTTISTICO	1:5.000
QC C3.1.4 - RETI: SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	1:5.000
QC C3.1.5 - RETI DI BONIFICA	1:5.000
QC C3.2 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA'	1:10.000
QC C3.2.1 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA'	1:5.000
QC C4 - RETE COMMERCIALE	1:10.000
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	varie
QUADRO CONOSCITIVO - D SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC D1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE	1:10.000
QC D1.1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE	1:5.000
QC D1.2 - USO DEL SUOLO-STATO DI DIRITTO	1:5.000
QC D1.3 - SINTESI PREVISIONI PRG	1:5.000
QC D1.4 - USO DEL SUOLO - STATO DI FATTO	1:10.000
QC D1.4.1 - USO DEL SUOLO - STATO DI FATTO	1:5.000
QC D2 - AREE NON IDONEE PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1:25.000
QC D3.1 - CODICE DEI BENI CULTURALE E DEL PAESAGGIO, D.LGS. 22/01/2004 N.42	1:10.000
QC D 3.2 - TAVOLA DEI VINCOLI	1:10.000
Allegati	
QC ALL.1 - CONFRONTO TRA PAESAGGIO AGRICOLO E CARTA FORESTALE	1:10.000
QC ALL.2 - INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI STORICI	1:2.000
QC ALL.3.1 - CENSIMENTO DEI NUCLEI IN ZONA AGRICOLA	varie
QC ALL.4 - ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE"	/
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	
PSC - Relazione	/
PSC - Moduli di analisi edificatoria aree d'espansione, con valutazioni sismiche	/
PSC - Norme di Attuazione	1:10.000
PSC TAV 1.0 - Aspetti strutturanti	1:10.000
PSC TAV 2.0 - Aspetti condizionanti	1:10.000
PSC TAV 3.0 - Piano Strategico	1:10.000
PSC TAV 3 INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI EXTRAURBANI	
APPENDICE 1 - SCHEDA DEI BENI CULTURALI E TESTIMONIALI	

VALSAT	
PSC - VAL.S.A.T.	/
SINTESI NON TECNICA "VALSAT"	/

ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
01 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Norme Tecniche di Attuazione	/
02 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Relazione illustrativa	/
04 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Stato di fatto	1:10000
05 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - stato di progetto	1:10000
06 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Sovrapposizione	1:10000

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI	/
LINEE GUIDA - VERSO LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DEL TERRITORIO	/
ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DCOMUNALE DELL'AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA VIABILISTICA FINALIZZATA AL RIEQUILIBRIO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI SOARZA	/

* SI EVIDENZIA CHE GLI ELABORATI, ELENCATI IN QUESTO ALLEGATO, DOVRANNO ESSERE MODIFICATI IN SEDE DI APPROVAZIONE SECONDO QUANTO ESPOSTO NELLE PROPOSTE CONCLUSIVE ALLE RISERVE CONTENUTE NEGLI ALLEGATI SUB N.2 E SUB N.4

ALLEGATO sub n. 2 – Intesa sul PSC di Villanova

Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA ALLE RISERVE PROVINCIALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.242 del 18.11.2011)	CONTRODEDUZIONI COMUNE (atto C.C. n.1 del 28.01.2012)	PROPOSTA CONCLUSIVA
VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE			
1	<p>Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le necessarie modifiche per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.</p> <p>In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010.</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le modifiche richieste, anche in risposta a successive specifiche riserve.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
2	<p>Allo scopo di rendere maggiormente chiara la lettura e eliminare alcune imprecisioni, si segnala la necessità di rivedere le legende ed i graficismi scelti per la stesura delle tavole, evitando il ricorso a colorazioni troppo simili.</p>	<p>ACCOLTA Dove si è evidenziata una difficile lettura derivante da colorazioni simili si è proceduto alla rettifica</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
3	<p>Pur apprezzando lo sforzo di dettagliare a scala locale lo schema direttore della Rete ecologica provinciale e di definire ulteriori elementi di rilievo comunale, si rileva una non perfetta coerenza tra i vari elaborati: la relazione del quadro conoscitivo, la tav. QC B2.3 – “Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica”, le indicazioni di dettaglio contenute nella relazione del PSC (par. 2.5 - “Le dotazioni ecologiche e ambientali”), le norme e la tav. PSC 3.0 - “Piano strategico”.</p> <p>Nello specifico si rileva che: -nella tav. QC B2.3 – “Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica”, vengono raffigurati elementi funzionali dello schema direttore</p>	<p>ACCOLTA Si sono ridefiniti gli elementi presenti in tavola come di valenza locale a seguito di approfondimenti eseguiti</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Preso atto delle modifiche apportate dal Comune che in parte hanno risolto certe incongruenze, si condiziona l'intesa allo svolgimento delle seguenti integrazioni. Con riferimento al primo alinea nel quale si richiamavano gli elementi allo schema direttore provinciale (tav. A6 del PTCP) effettivamente indicati sul territorio comunale “la direttrice critica da istituire in ambito pianiziale”, che corre lungo il confine con il comune di Castelvetro, non è stata denominata come richiesto “direttrice da istituire in ambito pianiziale” e conseguentemente ascritta nella categoria degli elementi della “Rete ecologica</p>

<p>provinciale non presenti nel territorio comunale di Villanova e non pertinenti con tale contesto territoriale (ad. es. Ambiti di connessione). Si ritiene che le direzioni di connettività evidenziate su tale tavola dagli "ambiti di connessione" e dalle "direzioni da istituire in ambito pianiziale", per quanto molto significative, vadano raffigurate come elementi di rilievo locale. Inoltre la direttrice critica da istituire in ambito pianiziale, con riferimento allo schema direttore provinciale (tav. A6 del PTCP) andrebbe denominata "direzionissima da istituire in ambito pianiziale".</p> <p>-La relazione di PSC al paragrafo 2.5 - "Le dotazioni ecologiche e ambientali" fa ancora riferimento alla terminologia degli elementi funzionali dello schema direttore di rete ecologica provinciale e riporta obiettivi e indirizzi, anche impegnativi, desunti da una relazione allegata al quadro conoscitivo del PTCP, però le NTA del PSC all'art.- 5.5 e relativi sotto articoli, disciplina un sistema di rete ecologica differente: una rete ecologica principale, una rete secondaria e una di valenza locale. La tav. PSC 3.0 - "Piano strategico 2 tenta di mettere ordine e creare corrispondenza tra le varie categorie, ma occorre che i menzionati elaborati di piano siano tra loro coerenti.</p> <p>-Nelle NTA agli articoli 5.5 - "Sistema ecologico ambientale", 5.5.2 - "Rete ecologica secondaria" e 5.5.3 - "Rete ecologica di valenza locale" si richiama</p>	<p>ACCOLTA Si sono coordinati gli elaborati.</p> <p>ACCOLTA Sono stati eliminati gli erronei riferimenti al POC.</p>	<p>principale". E' pertanto necessario che le legende degli elaborati tav. QC B2.3 - "Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica" e tav. PSC 3.0 - "Piano strategico", la relazione e le NdA del PSC vengano modificati e adeguati in tal senso.</p> <p>Con riferimento al secondo alinea i titoli delle sezioni di legenda e degli articoli delle NdA sono stati portati a coerenza, però i contenuti degli artt. 5.5.1 - Rete ecologica principale e 5.5.2 - Rete ecologica secondaria non sono coerenti con i contenuti delle sezioni di legenda corrispondenti nella tav. PSC 3.0 - "Piano strategico" . E' pertanto necessario che nell' art. 5.5.1 - Rete ecologica principale la denominazione e la descrizione degli elementi funzionali "nodi ecologici complessi" e "corridoi ecologici territoriali" venga sostituita, eventualmente integrata, con quanto riportato nella sezione di legenda della tav. PSC 3.0 - Piano strategico "Elementi della rete ecologica principale (art. 5.5.1)". Lo stesso articolo, con riferimento a quanto specificato nella proposta conclusiva di intesa contenuta nel precedente paragrafo ("primo alinea") va integrato con i riferimenti, la descrizione e l'eventuale disciplina della " direttrice critica da istituire in ambito pianiziale". Analogamente l'art. 5.5.2 - Rete ecologica secondaria al primo comma va integrato con il riferimento ed eventualmente la descrizione degli elementi della rete ecologica secondaria indicati nella sezione di legenda della tav. PSC 3.0 - Piano strategico "Elementi della rete ecologica secondaria (art. 5.5.2)".</p> <p>Con riferimento al terzo alinea i richiami a POC o RUE per elementi della rete ecologica principale (art. 5.5.1) e secondaria (art. 5.5.2), che a detta</p>
--	--	--

	<p>erroneamente il POC come strumento sia per apportare modifiche al disegno della rete ecologica sia di definizione puntuale di certi elementi della rete, inoltre per una concreta attuazione degli elementi progettuali della rete occorre che nelle schede degli ambiti vengano esplicitati effettivi collegamenti attuativi.</p>		<p>delle norme hanno valore indicativo, non sono opportuni. Infatti POC o RUE non sono gli strumenti idonei per una più dettagliata precisazione di tali elementi progettuali, ma bensì occorre una variante al PSC. Pertanto è necessario correggere tali disposti normativi. Invece per gli elementi della rete ecologica di valenza locale (art. 5.5.3), in particolare il "corridoio ecologico da istituire" e le "mitigazioni" entrambi riferiti e perimetrali agli ambiti per nuovi insediamenti produttivi, il POC è lo strumento urbanistico idoneo per definirne le condizioni attuative di dettaglio. E' pertanto necessario apportare le su motivate richieste di modifica alle norme.</p> <p>In fine nell'art. 5.5 - Sistema ecologico e ambientale, al comma 3 dopo le parole "sulla tavola " sostituire "del Psc" con "PSC 3.0 - Piano strategico" . Inoltre sostituire "in occasione ...del RUE" con "con variante del PSC".</p>
<p>4</p>	<p>Nell'ambito dell'elaborazione del QC è stato condotto uno studio per ridefinire e aggiornare l'assetto vegetazione rispetto alla tav. A2 del PTCP, come ben evidenziato in relazione e nelle tav. QC B2.1 - "Paesaggio agricolo. Assetto vegetazionale" e QC B2.2 - "Assetto vegetazionale. Formazioni lineari". Si accolgono le motivate modifiche apportate al disegno della tav. A2 del PTCP, ad eccezione della fascia vegetazionale arbustata presente lungo la linea ferroviaria che pur nella scarsa valenza ecologica, va mantenuta come elemento dell'assetto vegetazionale.</p> <p>Si evidenzia però che nonostante lo sforzo di revisione dell'assetto vegetazionale del PTCP, aggiornandolo rispetto la contesto locale e a seguito di sopralluoghi, la norma e la tavola di PSC 2.0 "Aspetti condizionanti", tutela e individua gli elementi vegetazionali definiti dal PTCP. E' necessario pertanto che l'elaborato cartografico di PSC raffiguri il nuovo assetto vegetazionale.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Sono stati sostituiti gli elementi del PTCP con quelli desunti dalle analisi del QC oltre che integrati con la fascia vegetazionale arbustata presente lungo la linea ferroviaria. Sono state modificate le NTA al fine di introdurre i riferimenti cartografici corretti.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le tavole citate in riserva sono state portate a coerenza, ma occorre che la norma richiami una sola tavola di piano, pertanto con riferimento alla tavola PSC 2.0 "Aspetti condizionanti" la sezione di legenda "Assetto agricolo e forestale" va così modificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in corrispondenza del tema "Albero monumentale(art 9)" sostituire con "Esemplari arborei meritevoli di tutela ai sensi della LR n. 2/1977 - Albero monumentale tutelato con DPGR n. 677/89 (art. 5.3 N.d.A. PSC)" -sostituire la dicitura "formazioni lineari (art. 9)" con "formazioni lineari e filari (art. 5.3 N.d.A. PSC)"; - aggiungere la voce "sistema boschivo e arbustivo (art. 5.3 N.d.A. PSC)"; tale inserimento di voce di legenda comporta di riportare in cartografia le aree boschive e arbustive tutelate (ai sensi dell'art 8 del PTCP) con un retino o perimetro diverso dai "territori coperti da foreste e da boschi di cui al D.lgs n. 42 del 2004". <p>Inoltre le controdeduzioni comunali non hanno riformulato la norma nel completo rispetto dell'art.</p>

			8 delle NTA del PTCP; pertanto, si condiziona l'Intesa all'integrazione dell'art. 5.3 con le prescrizioni contenute nei commi 5 (ultima prescrizione) 6, 7, 8 e 9 dell'art .8 delle NTA del PTCP. Si evidenzia inoltre che l'art. 5.3 presenta una numerazione errata dei commi. Inoltre nel primo comma, numerato 2, apportare le seguenti modifiche: -nella prima riga dopo "e arbustivo" aggiungere ", formazioni lineari e filari"; -togliere "nella tavv. QC B2.1, Qc B2.2 ... formazioni lineari e" e sostituire con "nella tavola".
5	Si ravvisa l'opportunità di rivedere i perimetri dei centri abitati; eventualmente prevedendone un ampliamento laddove esiste una continuità dell'edificato o interrompendolo dove invece non è presente (vedi centro abitato del capoluogo e la zona produttiva).	CONTRODEDOTTA L'art. A5 dell'allegato alla LR 20/2000 modificata dalla LR 6/2009 al comma 6 definisce: " <i>il perimetro del centro abitato è definito in sede di formazione del PSC, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.</i> " Le analisi del quadro conoscitivo hanno determinato, relativamente al perimetro del territorio urbanizzato, una sostanziale differenza con lo stesso perimetro presente in PRG dovuta sia da una evoluzione del territorio dalla data di redazione del PRG ad oggi sia errori materiali contenuti nel PRG medesimo. In definitiva il ridisegno del perimetro del territorio urbanizzato ha corrisposto con due sostanziali modifiche: 1) nell'area a nord del Capoluogo dove di fatto già il PRG prevede ambiti di espansione (<i>QC D1.2 - USO DEL SUOLO - STATO DI DIRITTO QC D1.3 - SINTESI PREVISIONI PRG</i>). Sia per la configurazione dell'ambito, da ritenersi oggettivamente un'area agricola interclusa sia per la riconferma delle previsioni si è determinato, in ottemperanza con quanto previsto dalla legislazione vigente sopra richiamata di ricomprendere tale porzione di territorio nel perimetro del territorio urbanizzato. 2) per quanto attiene all'area a sud essa pur non essendo mai stata oggetto di scelte pianificatorie espansive nell'attuale PRG, a meno di alcune piccole parti, determiniamo fermamente la natura di tale porzione di territorio di area agricola interclusa in	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

		<p>quanto essa si trova chiusa a nord, est ed ovest da tessuti residenziali consolidati e a sud chiusa dal tracciato ferroviario esistente per il quale non ci sono ipotesi di dismissione.</p> <p>Essendo quindi da considerarsi un lotto intercluso si è determinata la modifica del perimetro del territorio urbanizzato.</p> <p>Si è proceduto alla rettifica nelle tavole di Quadro Conoscitivo di tale perimetro rendendo organica in tutti i documenti di piano la rappresentazione dell'elemento.</p>	
6	<p>Per quanto concerne il Quadro A - Sistema economico e sociale, si ritiene necessario, per la costruzione delle tabelle e delle successive elaborazioni e valutazioni, utilizzare dati maggiormente aggiornati.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Da una valutazione fatta con l'ufficio anagrafe del Comune non si evidenziano sostanziali modifiche alla popolazione residente nell'arco temporale 2009 - 2011 che giustifichino una revisione delle analisi contenute nella relazione del quadro A e della relazione del PSC.</p> <p>Pur procedendo ad un coordinamento tra gli elaborati si tenga conto che l'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000 (aggiunto dall'art. 33 della L.R. n. 6/2009) disciplina il procedimento per varianti specifiche al PSC che prevede tempi ridottissimi e, soprattutto, prescinde dalla conferenza di pianificazione che è sostituita da una consultazione (preliminare all'elaborazione e all'adozione della variante).</p> <p>Il procedimento semplificato si applica anche al caso di "modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo", oltre che per "errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto".</p> <p>Si ritiene quindi che al momento della evidenza di variazioni sensibili che potranno modificare in modo sostanziale gli scenari demografici si procederà ad una variante specifica.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa all'aggiornamento dei dati ad anni più recenti, riprendendo quanto espresso in sede di riserve.</p>
7	<p>Si ritiene necessario inserire la tavola delle "Unità di paesaggio" all'interno del Sistema C, procedendo altresì ad un approfondimento delle unità presenti per dar luogo eventualmente ad "unità di paesaggio comunali".</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Non si è ritenuto procedere ad un approfondimento relativamente alle unità di paesaggio e quindi si sono acquisiti gli elementi propri del PTCP 2007 questo anche in ottemperanza all' art. 4 comma 2</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa all'approfondimento delle Unità di paesaggio, secondo quanto disposto dall'art.54 "Unità di</p>

		bis della LR 6/2009. La definizione dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola - aree agricole di particolare pregio è stato determinato seguendo gli impianti delle coltivazioni arboree in essere estesi fino a limiti fisici chiaramente riconoscibili sul territorio.	paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" del PTCP.
8	Per agevolare la lettura è necessario inserire l'indice al presente documento.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
9	Si ribadisce quanto già espresso in sede di conferenza di pianificazione ovvero che dall'esame del QC risulta che è ancora possibile soddisfare parte della domanda ipotizzata nel periodo di riferimento di 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente (inattuato il 92% della superficie utile massima teorica prevista) nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente (il cui contributo deve essere esplicitato nel QC e di regola non inferiore al 30%). Pertanto, sulla base dei dati forniti, si valuta l'opportunità di inserire ulteriore nuovo territorio urbanizzabile.	CONTRODEDOTTA Nell'ambito della definizione degli ambiti i quali hanno una vocazione ad essere trasformati, sia ai fini residenziali che produttivi, si è proceduto a riconfermare le previsioni del PRG Vigente e addirittura in qualche caso (vedi gli ambiti di espansione a Soarza rappresentati nelle tavole del quadro D QC D1.3 - SINTESI PREVISIONI PRG) sono state eliminate. È quindi evidente l'utilizzo delle aree residue già previste	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
10	Il PSC non ha indicato, ai sensi dell'art.64, comma 2 del PTCP 2007, nella Relazione di Piano, la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per i seguenti ambiti territoriali: <ul style="list-style-type: none"> • ambiti urbani consolidati; • ambiti urbani da riqualificare; • ambiti per i nuovi insediamenti; • territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente). 	LA RISPOSTA A TALE OSSERVAZIONE SI RITIENE POSSIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN SEGUITO ALLA DEFINITIVA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE. SI RIMANDA QUINDI L'ACCOGLIMENTO DI TALE RISERVA A VALLE DELL'INTESA	INTESA CONDIZIONATA In ottemperanza a quanto disciplinato dal PTCP Vigente all'Art. 64 comma 2 ed in considerazione degli aspetti di sviluppo demografico, come dal calcolo sviluppato nel precedente paragrafo 2.3.2.a al comma 6, diamo di seguito evidenza della distribuzione dei carichi insediativi teorici suddivisi per ambito: Ambito urbano consolidato: all'interno di tale ambito sono presenti alcuni lotti liberi, alcuni già classificati come edificabili dallo strumento di pianificazione vigente, in tali ambiti è confermata la potenzialità edificatoria la cui attuazione è demandata al RUE . Ambito rurale: Attualmente il patrimonio edilizio in ambiti agricoli è per larga parte destinato allo sviluppo dell'attività agricola; sono presenti alcuni casi di edifici dismessi i quali potrebbero configurarsi come edilizia da recuperare ai fini residenziali; in ogni caso, non essendoci attualmente domanda in tal senso, si ritiene corretto non indicare alcun valore in merito alla distribuzione dei carichi

			<p>urbanistici in tale ambito; si rimanda comunque la rimodulazione dei carichi urbanistici stessi in favore di tale ambito al variare di tale condizione</p> <p>Ambiti per nuovi insediamenti:</p> <p>La descrizione, le caratteristiche e i singoli dimensionamenti sono rimandati ai paragrafi successivi ed alle schede d'ambito allegate alle Norme di attuazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ambito</th> <th>Superficie complessiva</th> <th>SUL</th> <th>Ab. teorici</th> <th>Famiglie teoriche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urbano consolidato</td> <td>19000</td> <td>11400</td> <td>228</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Ambito rurale</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Nuovi insediamenti</td> <td>130000</td> <td>32500</td> <td>649</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table> <p>I valori descritti nella precedente tabella, relativamente alla determinazione della SUL teorica, sono del tutto indicativi, non potendo il PSC attribuire alcun diritto edificatorio, saranno dunque i POC per le aree di nuova trasformazione ed il RUE per gli ambiti di sua competenza a verificare volta per volta la effettiva capacità residua.</p>	ambito	Superficie complessiva	SUL	Ab. teorici	Famiglie teoriche	Urbano consolidato	19000	11400	228	91	Ambito rurale	/	/	/	/	Nuovi insediamenti	130000	32500	649	260
ambito	Superficie complessiva	SUL	Ab. teorici	Famiglie teoriche																			
Urbano consolidato	19000	11400	228	91																			
Ambito rurale	/	/	/	/																			
Nuovi insediamenti	130000	32500	649	260																			
11	È necessario correggere le parti di relazione laddove si afferma: "...in fase di definitiva stesura del PSC..." (pag.18), oppure "...sarà compito del PSC..." (pag.28) e ancora "...il PSC dovrà sviluppare politiche" (pag.41), in quanto sono tutte azioni, analisi, valutazioni che il PSC deve aver già svolto.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.																				
12	Quando all'interno del documento viene citato il QC, si ritiene opportuno (dove possibile) evidenziarne il corrispondente elaborato di riferimento.	ACCOLTA Ove possibile si è evidenziato l'elaborato di QC di riferimento	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.																				
13	Occorre procedere ad un approfondimento relativamente alle scelte specifiche che l'Amministrazione Comunale intende realizzare inerenti alle seguenti tematiche: perequazione urbanistica (par. 2.3.5a), attrezzature e spazi collettivi (par. 2.3.5c).	CONTRODEDOTTA L'Amministrazione, come si evince dalle risposte date in seguito, non ha ritenuto di procedere con la realizzazione di un piano perequato, tale posizione rende ovviamente superata la presente riserva; in ogni caso relativamente al tema delle attrezzature e degli spazi collettivi essendo il Comune assolutamente sovradimensionato relativamente a tali dotazioni si ritiene siano esaustive le quote previste all'interno degli ambiti di trasformazione, la politica sarà quindi quella di mantenimento dell'elevato standard territoriale attuale attraverso i	INTESA CONDIZIONATA In considerazione della volontà espressa dall'Amministrazione in sede di controdeduzione, occorre stralciare dagli elaborati di piano (Norme, Relazione, ecc.), tutte quelle parti in cui compare l'argomento "perequazione".																				

		POC.	
14	Tenendo in considerazione del carattere prescrittivo delle Schede d'Ambito, è necessario che le stesse siano allegare alle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA), come peraltro riportato dallo stesso "art.3.1.3 – Norme d'attuazione e relativi allegati".	ACCOLTA Le Schede d'Ambito vengono allegare alle NTA.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
15	Si valuti l'opportunità di stralciare dalle "Schede Norma" l'elenco delle particelle catastali tenendo conto che il comma 3 dell'art.28 della L.R. 20/2000, come sostituito dall'art.29 della L.R. 6/2009, stabilisce il carattere non conformativo del PSC.	ACCOLTA Viene stralciato l'elenco delle particelle catastali dalle Schede.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
16	E' necessario rivedere l'articolazione del territorio rurale con riferimento alla metodologia utilizzata per la definizione degli ambiti nel PTCP, in quanto così come impostata potrebbe determinare una penalizzazione o quanto meno una mancata incentivazione di certe produzioni agricole di pregio (fascia di coltivazione dei ciliegi). Nel PSC ogni ambito ha una sua specifica disciplina; si evidenzia comunque che per salvaguardare alcune specificità è possibile individuare sub ambiti in base alle vocazionalità (sub ambito ad alta vocazione agricola di particolare pregio).	CONTRODEDOTTA Le NTA individuano due subambiti specifici: 1) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 2) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio. Le caratteristiche dei subambiti sono esplicitate in relazione ai punti 2.4.2 e 2.4.3. Il secondo subambito si riferisce alle aree destinate alle produzioni agricole di pregio (fascia di coltivazione dei ciliegi). Esse costituiscono una vocazione agricola localizzata nella fascia territoriale limitrofa all'Arda che non può essere praticata in altri contesti rurali. Si ritiene che il territorio agricolo, con le diverse peculiarità che lo caratterizzano, sia pertanto già stato efficacemente analizzato e disciplinato dal PSC.	INTESA CONDIZIONATA Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa alla completa revisione dell'articolazione del territorio rurale avendo come riferimento la tavola del PTCP T2.1- Vocazioni territoriali e scenari di progetto, nella quale la porzione di territorio compresa all'interno dell'argine maestro è classificata come Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, mentre la restante parte del territorio comunale come Ambito ad alta vocazione produttiva agricola. All'interno di questo ambito è possibile identificare un sub-ambito "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio" all'interno del quale ricomprendere la zona dei ciliegi che nel piano controdedotto ricade in parte all'interno degli Ambiti di valore naturale ed ambientale. Si fa presente che nel quadro conoscitivo del PSC l'applicazione della metodologia, prevista dal PTCP per la classificazione del territorio rurale, aveva determinato una classificazione del territorio coerente con la tavola di PTCP T2.1- Vocazioni territoriali e scenari di progetto, ad eccezione della zona dei "ciliegi nella fascia ristretta attorno all'Arda con produzioni agricole di qualità e con caratteristiche di pregio anche dal punto di vista paesaggistico". Non è pertanto necessario modificare le analisi del quadro conoscitivo perché già coerenti con il PTCP, ma la relazione e le tavole di PSC, che riportano la classificazione degli ambiti del territorio del rurale, vanno adeguate.

			<p>Le norme relative al territorio rurale devono essere di conseguenza riviste introducendo un articolo relativo agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e adeguando il comma 1 dell'art. 21.1 - Territorio rurale alla nuova classificazione.</p> <p>In merito alla definizione delle aree di valore naturale ed ambientale, che sono state identificate, con riferimento alla metodologia provinciale, e rappresentate nella tav. di QC B2.4 - "Aree di valore naturale ed ambientale", si fa presente che il PSC successivamente le ha ricondotte all'area interessata dai "Progetti di tutela recupero e valorizzazione", ma in questo modo, come citato in riserva, la zona produttiva dei ciliegi potrebbe subire una penalizzazione o quanto meno una mancata incentivazione. Pertanto il tema va rivisto e disciplinato con riferimento puntuale al modello dell'art. 60 del PTCP. In particolare dal titolo dell'art. 21.3 vanno tolti i riferimenti a "Progetti di tutela recupero e valorizzazione"; occorre inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -integrare il comma 1 dall'art. 21.3 con le categorie di cui al comma 2 dell'art. 60 delle NTA del PTCP , effettivamente presenti nel territorio comunale; -verificare che la tav. PSC 2 richiamata nel comma 2 dall'art. 21.3 riporti tutti i temi di cui al comma 1 da modificare; -acquisire nell'art. 21.3 la prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 60 delle NTA del PTCP; - disciplinare nell'art. 21.3 i contenuti di cui al comma 6 del medesimo articolo provinciale.
17	Per quanto concerne la delimitazione del territorio urbanizzato non vi è coerenza fra i contenuti del QC e gli elaborati del PSC. Occorre pertanto procedere ad una sua revisione ed eventualmente correzione.	ACCOLTA Si sono apportate le modifiche richieste.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
18	Al fine di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, l'Amministrazione Comunale, deve elaborare, anche con riferimento ai contenuti delle Tavole D3.a nord/sud e dell'Allegati D3.1 (T), D3.2 (R) e D3.3 (R) al Quadro conoscitivo del PTCP 2007, la "Carta dei vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici", curandone l'aggiornamento, in	ACCOLTA Riprodotta la tavola in accordo con la soprintendenza relativa agli elementi del DLgs 42/2004.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	accordo con la Direzione regionale, le Soprintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio e per i Beni archeologici e la Provincia.		
19	Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.	ACCOLTA Si è proceduto alla rettifica del requisito temporale	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
20	L'articolato normativo contiene indicazioni contrastanti con la L.R. n.20/2000 circa la funzione e i compiti che il diritto urbanistico regionale assegna ai diversi livelli in cui si articola la pianificazione comunale: PSC, POC, RUE e PUA. E' necessaria una revisione complessiva tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> • delle disposizioni e dei caratteri peculiari con cui la L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, assegna il ruolo e i compiti propri ai diversi strumenti comunali; • delle modifiche che il livello inferiore può apportare al livello superiore della pianificazione comunale sono tassativamente indicate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000; • che non è consentita alcuna variazione del PSC se non attraverso le procedure di cui all'art. 32 (procedimento ordinario di variante al PSC) e art. 32-bis (procedimento semplificato di variante al PSC); 	ACCOLTA Si ritiene che le modifiche apportate complessivamente alle NTA (anche per rispondere ad altre riserve formulate) abbiano portato a coerenza il corpo normativo con i contenuti e le prescrizioni della L.R. 20/2000.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA CONDIZIONATA Il Comune non potrà approvare disposizioni normative del PSC in deroga ai limiti e alle condizioni disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 inerenti l'inammissibilità di modifica del PSC da parte di piani sotto ordinati. A tale proposito, si sottolinea che eventuali atti di pianificazione comportanti modifiche al PSC adottati in deroga alle predette disposizioni regionali sarebbero illegittimi. Pertanto, l'Intesa è condizionata alla seguente integrazione normativa del Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (v. Intesa in merito alla riserva n. 145): - dopo l'art. 25.9, è inserito il seguente articolo:

	In particolare, in merito al RUE, qui pervenuto il 26 settembre 2011, prot. n. 6785, si rileva la sua ascrivibilità alla tipologia di cui all'art. 33, comma 4-bis, con conseguente applicazione del procedimento disciplinato dall'art. 34 della L.R. n.20/2000 (procedimento di approvazione del POC), salvo che i relativi contenuti non vengano integrati nel PSC .		<p>“Art. 25.10 - Flessibilità del sistema della pianificazione</p> <p>1. Al fine di assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000. Il PSC non può essere oggetto di modifica da parte degli strumenti di pianificazione sotto ordinati. Per le modificazioni al PSC si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32 e 32-bis della L.R. n. 20/2000. ”.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa alle seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare gli elaborati del cartografici del PSC con con gli elementi contenuti nelle tavole “QC ALL.2 INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI STORICI” e “QC D1.4.1 USO DEL SUOLO”; - inserimento delle categorie d'intervento e delle destinazioni d'uso ammesse nella tabella presente sulla tavola “QC ALL.2 INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI STORICI”; - revisione completa delle norme d'attuazione del PSC in modo da evitare che nel RUE si rimandi a discipline particolareggiate.
21	Per una maggior comprensione e lettura del presente documento, si ritiene opportuno, riportare all'interno degli articoli, le corrispondenti tavole di piano di riferimento e viceversa.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
22	Valuti l'Amministrazione Comunale la necessità di definire, per ciascun articolo e comma dell'intero corpus normativo del PSC la relativa efficacia di prescrizione, direttiva e indirizzo.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
23	Occorre stralciare dal presente articolo il seguente periodo: “La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti”.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
24	L'efficacia delle previsioni dei piani è esclusivamente quella stabilita dall'art. 11 della L.R. n. 20/2000 i cui contenuti dovranno essere riportati nell'articolato del PSC e costituire unico riferimento là dove l'articolato normativo di PSC opera un richiamo all'efficacia delle proprie disposizioni (es. anche l'art. 25.2). Per assicurare maggiore certezza giuridica nell'applicazione della normativa di piano, valuti il Comune la necessità di indicare, a fianco di ciascun	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. In ogni caso, occorre ribadire che l'efficacia delle previsioni del Piano è esclusivamente definita dall'art. 11 della L.R. n. 20/2000. Pertanto, in sede applicativa, occorrerà fare riferimento esclusivo a tali disposizioni della legge regionale per definire il grado di efficacia delle disposizioni

	articolo e comma dell'intero corpus normativo del PSC, la relativa efficacia in termini di prescrizioni, direttive e indirizzi.		di piano.
25	Nel comma 3, lett. b) si fa: "riferimento alle tre tavole dei rispettivi Sistemi" senza specificare di quali elaborati si tratta.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
26	All'interno del comma 4 vengono citate: "Schede di Situazione comprese nel presente Quadro normativo", di cui non si fornisce alcuna indicazione e chiarimento. Per quanto concerne i commi 4, 5 e 6 è necessario applicare le definizioni riportate dall'art.11 della L.R. 20/2000.	ACCOLTA Per "Schede di Situazione" si intendono le Schede d'Ambito Territoriale. Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
27	La lettera g) del comma 7 non rientra fra i casi previsti dall'art.32-bis della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Al comma 7, lett. g) si ritiene opportuno indicare il Titolo III "Opere pubbliche e accordi di programma" della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, come norma di riferimento. Inoltre, si fa presente che la localizzazione delle opere pubbliche deve avvenire attraverso l'individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
28	Occorre precisare che il RUE non può dichiarare la Carta Unica del Territorio. È inoltre necessario definire se il RUE rappresenta un semplice regolamento (urbanistico - edilizio) o stabilisca, per parti di territorio urbanizzato, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili (art.29, comma 2-bis della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009). Nel secondo caso sarà adottato e approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
29	Quanto previsto dal comma 2, lett. b) non è coerente con quanto stabilito dall'art. 30, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009, in quanto alla scadenza dell'arco temporale previsto, cessano di avere efficacia le previsioni del piano non attuate. L'art. A-11 della L.R. 20/2000 stabilisce che è il POC (successivamente il PUA) lo strumento con cui attuare gli interventi di riqualificazione urbana e non	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. Il comma si riferisce alle aree previste dal PRG ed ancora soggette a convenzioni in corso di validità. ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	il RUE. Occorre pertanto rivedere le norma in oggetto.		
30	<p>Il comma 1, lett. b) definisce le "Schede d'Ambito territoriale" che successivamente vengono denominate in diversi modi differenti. È pertanto necessario controllare le denominazioni relative a "Scheda Norma", "Scheda normativa", "Scheda-Norma di Riferimento Progettuale" e "Scheda d'assetto urbanistico" con l'obiettivo di utilizzare denominazioni univoche che contraddistinguano documenti ben precisi.</p> <p>Inoltre le "Schede d'Ambito territoriale" devono costituire un allegato delle Norme di Attuazione ed essere inseriti fra gli elaborati costitutivi del PSC. Si ritiene pertanto necessario stralciare tali Schede dalla Relazione.</p> <p>Nella lettera b) è necessario stralciare il riferimento al RUE, in quanto l'attuazione dei nuovi ambiti è di competenza del POC.</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
31	L'art. 30, comma 2, lett. A-bis) della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, stabilisce che il POC deve contenere anche un apposito elaborato denominato "Documento programmatico della qualità urbana"; è pertanto necessario integrare il presente articolo.	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
32	Sulla base degli attuali elaborati, sia del QC che del PSC, non ci sono gli elementi necessari per poter dichiarare il PSC come Carta unica del territorio. Si rimandano pertanto le valutazioni di merito alla fase successiva dell'intesa.	<p>ACCOLTA Viene stralciato tutto il paragrafo 3.1.5.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
33	Si ritiene che l'elaborato previsto si configuri quale duplicato del documento di ValSAT che il Comune dovrà predisporre nell'ambito della costruzione del POC; pertanto, si chiede di chiarire i contenuti dell'articolo e, eventualmente, di coordinarli sia con la normativa sulla valutazione ambientale di piani e programmi (in particolare l'art. 5 della L.R. 20/2000 e l'art. 98 delle Norme del PTCP vigente) che con quelli dell'art. 3.6 "ValS.A.T."	<p>ACCOLTA L'art. 3.5 viene eliminato</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'integrazione del comma 1 dell'art. 3.5 come di seguito indicato: "..., anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 98 delle Norme del PTCP vigente, ...".</p>
34	<p>Il comma 5 del presente articolo è in contrasto con quanto previsto dall'Art.32-bis, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009.</p> <p>Il comma 8 presenta al suo interno alcuni errori, come ad esempio assegnare all'unità di paesaggio il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004,</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p> <p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	oppure procedere ad eventuali modifiche senza ricorrere a quanto previsto dall'Art.32-bis, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, ma solamente attraverso una semplice determinazione dirigenziale, ed altri. Per tali motivi si richiede pertanto di ridefinire la norma in oggetto.		
35	Nel comma 1 occorre riportare le tavole dove sono state individuati gli impianti per la distribuzione del carburante; inoltre si precisa che l'individuazione delle aree per tali impianti avviene attraverso il POC, ai sensi dell'art.30, comma 14 della L.R. 20/2000.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
36	Occorre una rilettura per conformare le disposizioni a quanto stabilisce la L.R. n. 20/2000, ad esempio, in merito alla pianificazione attuativa e agli interventi diretti e ai relativi titoli edilizi abilitativi. Nello specifico: • comma 4, lettere b. e c.: le disposizioni devono tenere conto che il POC può assumere valore di PUA nei casi e alle condizioni di cui ai commi 4 e 12 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000; • comma 5, lettera b.: le forme consensuali, attivabili in sede di POC, non possono variare il PSC in termini di proposte alternative di intervento, obiettivi prestazionali ecc. che, proprio in tema di riqualificazione, risulterebbero quale variante al PSC che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000, non è consentita attraverso il POC; • comma 5, lettera c.: gli standard qualitativi negoziabili in sede di accordo ex art. 18 devono essere aggiuntivi a quelli previsti per legge.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
37	Il concetto espresso nel comma 2 è l'esatto contrario di quanto espresso dall'art.18, comma 2 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, ovvero, non deve essere motivata la scelta di pianificazione che prelude all'accordo, in quanto tali scelte sono già state esplicitate e motivate in sede di formazione di PSC; bensì nell'accordo devono essere riportate le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità con le scelte di pianificazione del Piano. Gli accordi devono assicurare la realizzazione di un risultato di interesse generale ulteriore, e di elevata qualità, rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
38	Occorre rivedere interamente il comma 2 del	ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

	<p>presente articolo tenendo conto della disciplina di cui all'art.15 della L.R. 20/2000 che non assegna al Comune, bensì alla Provincia, la funzione di coordinamento con altri Comuni o con la Provincia stessa di assetti insediativi che interessano territori comunali diversi. Inoltre l'Accordo territoriale non è uno strumento attuativo delle previsioni comunali, ma è uno strumento di concertazione per scelte strategiche sovracomunali e per l'attuazione delle previsioni sovracomunali oltre che per l'elaborazione e la gestione in forma associata degli strumenti urbanistici comunali (art.15, comma 1 della L.R. 20/2000).</p> <p>Al comma 5 la perequazione territoriale deve essere applicata ai sensi dell'art.115 del PTCP 2007.</p>	<p>Vengono effettuate le relative modifiche</p>	<p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
39	<p>Per quanto concerne il territorio rurale, non sono stati previsti articoli che disciplinano gli interventi edilizi per funzioni connesse (e non connesse) alle attività agricole. È necessario pertanto integrare le presenti norme.</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p> <p>CONTRODEDOTTA L'art 21.1, comma 3, prescrive quanto segue: <i>"Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura. In particolare le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali".</i></p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
40	<p>Le "Schede Norma" devono essere allegate alle Norme di Attuazione quale parte integrante del PSC. Si ritiene opportuno stralciarle dalla Relazione.</p>	<p>ACCOLTA Le Schede sono allegate alle Norme come specifico allegato.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
41	<p>Con riferimento all'art. 70 delle NTA del PTCP e dei disposti regionali in materia, richiamati nel citato articolo, occorre prevedere una norma a tutela delle "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" che nel territorio del comune di Villanova sono riconducibili alla porzione di SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio". La medesima norma comunale dovrà prevedere un adeguamento del RUE secondo quanto indicato nella LR 19/2003 (art. 1) e nell'art. 6 della DGR n. 2263/2005.</p> <p>Occorre inoltre prevedere nella Relazione del PSC un paragrafo relativo all'argomento in coerenza con</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche</p> <p>CONTRODEDOTTA Si ritiene che le modifiche apportate alle NTA con</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di</p>

	quanto stabilito nella LR 19/2003 e nella DGR n. 2263/2005.	l'introduzione dell'apposito articolo relativo alla tutela dall'inquinamento luminoso (cap. 14.4), siano sufficientemente esaurienti in merito alla definizione degli obiettivi di Piano circa la tematica trattata.	controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
42	<p>Si apprezza l'obiettivo di promuovere e governare processi di riqualificazione e rigenerazione urbana per ridurre il consumo di suolo, favorendo il riuso e l'addensamento dei tessuti urbani, tuttavia, si evidenzia che, per attivare processi di qualificazione degli ambiti urbanizzati, la L.R. n. 6/2009 ha messo a disposizione dei Comuni due specifici – e complementari – strumenti consistenti nella riqualificazione delle aree urbanizzate (introdotta nell'ordinamento regionale con la legge n. 19/1998, e successivamente recepita nella legge quadro in materia di governo del territorio (art. A-11 e art. 30, commi da 2-bis a 2-quinquies, della L.R. n. 20/2000), e nella riqualificazione incentivata delle aree urbane di cui all'art. 7-ter della L.R. n. 20/2000, aggiunto dall'art. 16 della LR. n. 6/2009, con cui è stato integrato tra i principi fondamentali della pianificazione il meccanismo che era alla base delle misure straordinarie operanti fino al 31 dicembre 2010.</p> <p>La normativa regionale (legge n. 19/1998 e art. A-11 della legge n. 20/2000) in materia di riqualificazione delle aree urbanizzate offre ai Comuni uno strumento – di una certa complessità in termini di analisi, pluralità di obiettivi, contenuti, soggetti coinvolti e modalità di attuazione – per pianificare e attuare rilevanti processi di riqualificazione di parti significative della città che presentino caratteri di degrado ambientale, architettonico, sociale ed economico ovvero di aree dismesse da rifunionalizzare, dettando i compiti ai diversi livelli della pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC e PUA).</p> <p>Il PSC, ai sensi dell'art. A-11 della L.R. n. 20/2000, deve individuare le parti urbane (all'interno del territorio urbanizzato) che necessitano di riqualificazione, analizzarne le condizioni di degrado e fissare gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Si è ritenuto, considerata la esigua estensione dell'area (13.000 mq) e le variate condizioni d'uso, in seguito ad un recente passaggio di proprietà nei confronti di un operatore economico che intende utilizzare le strutture esistenti ai fini dello sviluppo del proprio oggetto societario senza ricorrere ad alcun intervento ne di tipo edilizio ne tanto meno urbanistico, di ricomprendere l'ambito da riqualificare AR nel tessuto consolidato e quindi normato successivamente dal RUE procedendo alle necessarie modifiche cartografiche descrittive e normative.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

<p>insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.</p> <p>Il POC può stabilire l'intera disciplina urbanistica degli interventi di riqualificazione ovvero rinviare a uno o più PUA di iniziativa pubblica o privata. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC deve essere di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e deve perseguire gli obiettivi indicati nel comma 2-ter dell'art. 30.</p> <p>Inoltre, per gli ambiti di riqualificazione urbana, il POC deve contenere una dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati e deve comunque contenere quanto indicato nel comma 2-quinquies dell'art. 30. L'intervento di riqualificazione dovrà, naturalmente, essere inserito nella Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati dal POC (e relativa agenda attinente all'attuazione del piano).</p> <p>Va infine sottolineato che la riqualificazione urbana disciplinata dall'art. A-11 e dall'art. 30 della L.R. n. 20/2000, nonché dalla L.R. n. 19/1998, presuppone anche l'attivazione di percorsi partecipati e di processi di partenariato pubblico-privato.</p> <p>L'art. 7-ter della L.R. n. 20/2000 disciplina invece lo strumento della riqualificazione incentivata delle aree urbane e le relative misure urbanistiche per sviluppare politiche di qualificazione dei tessuti urbani esistenti. Obiettivo dell'art. 7-ter è quello di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, attuarne la sostituzione o il recupero, migliorarne la qualità architettonica, strutturale ed energetica e farlo meglio corrispondere alle esigenze di sicurezza, accessibilità per i portatori di handicap e di ammodernamento degli impianti tecnologici.</p> <p>Il nuovo art. 7-ter richiede ai Comuni di promuovere, attraverso il RUE, gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia esso ad uso abitativo ovvero con diversa destinazione (produttiva, commerciale, ricettiva, ecc.) attraverso il riconoscimento di incentivi volumetrici o altre premialità, nel rispetto della disciplina relativa agli</p>		
---	--	--

<p>edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniali di cui all'art. A-9 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove gli edifici sono ubicati. Le misure incentivanti devono essere subordinate al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente per i profili che sono elencati, in via esemplificativa, dal comma 2 della medesima disposizione. Tali incentivi possono essere stabiliti dal RUE in misura progressiva, qualora l'intervento realizzi livelli prestazionali superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Come ampiamente esplicitato nella Circolare regionale <i>"Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009"</i>, occorre sottolineare che il PSC, in forza delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), e di cui all'art. 64 del PTCP, dovrà analiticamente evidenziare quali fabbisogni potranno essere soddisfatti dal POC attraverso il consumo di nuovo territorio, per l'assenza di alternative insediative all'interno del territorio urbanizzato, e quali insediamenti potranno essere disciplinati dal POC stesso solo attraverso interventi sull'esistente. Tali analisi, attenendo agli effetti ambientali e territoriali del piano, dovranno confluire nel documento di ValSAT del PSC ed essere sottoposte alla valutazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.</p> <p>In relazione a quanto sopra illustrato, ferma restando la condivisione dell'obiettivo di promuovere e governare processi diffusi di sostituzione o qualificazione del patrimonio edilizio esistente per ridurre significativamente il consumo di suolo e la necessità di attivare nel PSC la riqualificazione di aree degradate e del patrimonio edilizio esistente, si chiede al Comune:</p> <ul style="list-style-type: none">- di ripensare il sistema complessivo per l'attivazione di tali processi, tenendo conto della disciplina regionale dei due strumenti, quello della riqualificazione delle aree urbanizzate e quello della riqualificazione incentivata delle aree urbane;- di valutare gli ambiti di riqualificazione individuati nel PSC3.0 - PIANO STRATEGICO,		
--	--	--

	<p>tenendo conto della necessità, nel caso di loro conferma, di produrre le analisi richieste dall'art. A-11 della L.R. n. 20/2000 e di definire gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire, in quanto la loro assentibilità richiede sia specifiche condizioni di adeguatezza delle valutazioni urbanistiche su cui si fondano tali processi di riqualificazione urbana, sia una disciplina conforme al quadro normativo regionale;</p> <p>- di rivedere, in esito alle valutazioni che il Comune svolgerà, la formulazione delle disposizioni dei due articoli (Artt. 20.4 e 20.5.3) inerenti lo sviluppo delle politiche di qualificazione degli ambiti urbanizzati per ricondurre la disciplina, e i pertinenti strumenti, entro il quadro stabilito dal diritto urbanistico regionale (leggi regionali n. 20/2000 e n. 19/1998), evidenziando peraltro la necessità di utilizzare una terminologia non solo conforme alle disposizioni regionali ma anche univoca e coerente. Infatti, nell'art. 20.5.3 la terminologia per gli ambiti AR utilizza indifferentemente le seguenti definizioni: "ambiti urbani da riqualificare", "ambiti urbani consolidati di riqualificazione", "ambito di trasformazione" e "ambito di nuova previsione";</p> <p>- di integrare il documento di ValSAT in esito alle analisi e alla revisione che verrà operata.</p>		
<p>43</p>	<p>È necessario rivedere l'intero Capo VIII – TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE, in quanto non è stata trattata la parte relativa agli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art.71, comma 4 del PTCP 2007. Inoltre occorre integrare le norme sulla base delle nuove disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Vengono effettuate le relative modifiche individuando cartograficamente le linee ed adeguando l'articolo di riferimento nelle NTA (23.4). Non viene cartografata la fascia di rispetto delle linee in quanto il dato dell'ampiezza della fascia per ogni singolo tronco è unicamente disponibile presso l'Ente gestore e potenzialmente soggetto a continui mutamenti che rendono inattendibile il dato cartografico. Si ritiene pertanto che tale ampiezza sia da verificare volta per volta qualora emergano interferenze con eventuali previsioni insediative.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Al fine di definire le fasce di rispetto, si faccia riferimento alla nota delle Regione Emilia-Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) e di fasce di rispetto delle linee elettriche".</p>

	e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").		
44	<p>Si condividono gli obiettivi di costruire la città pubblica attraverso modalità perequative, tuttavia, si chiede di rivedere la normativa in merito ai seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessaria una indicazione univoca e coerente delle aree su cui verrà applicata la perequazione (commi 1, 2); • le misure compensative dovranno essere definite in coerenza con le direttive di cui al comma 3 dell'art. 77 del PTCP; • il PSC dovrà indicare gli obiettivi di qualità urbana da perseguire attraverso il sistema della perequazione nei diversi livelli in cui si articola lo strumento urbanistico comunale, tenendo comunque conto che le quote di edificabilità premiale, oltre a quella attribuita con gli indici perequativi, devono essere stabilite in misura progressiva in relazione alla realizzazione di livelli prestazionali superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente. Si sottolinea, per quanto specificamente attiene alla sostenibilità e alla qualificazione energetica degli edifici che il Comune dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 99 del PTCP, alla direttiva regionale n. 156/2008 di cui la deliberazione di Giunta regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 ha recentemente modificato gli allegati; • il Quadro conoscitivo del PSC deve contenere le analisi relative al fabbisogno di edilizia residenziale sociale (ERS), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 78 del PTCP e degli artt. 7-bis, A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000, aggiunti dall'art. 46 della L.R. 6/2009, ai fini della definizione delle modalità per il suo soddisfacimento in coerenza con la disciplina vigente. 	<p>CONTRODEDOTTA A seguito di una più approfondita analisi relativa alla necessità di attivare misure perequative per la futura realizzazione della città pubblica si è considerato di non procedere alla stesura di un documento di pianificazione perequato. Le aree messe a disposizione nel documento progettuale si sono ritenute ampiamente sufficienti per la realizzazione, anche attraverso futuri accordi da inserirsi nei futuri POC, delle dotazioni territoriali necessarie a mantenere il livello, peraltro già elevato, di qualità urbana. Si stralcia pertanto da relazione e normativa le parti afferenti al tema della perequazione.</p> <p>CONTRODEDOTTA Si ribadisce la non necessità, desunta dai dati storici evidenziati in relazione, di prevedere interventi di edilizia residenziale sociale. Si procede in ogni caso ad una integrazione della relazione stessa con ulteriori approfondimenti.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA In considerazione della volontà espressa dall'Amministrazione in sede di controdeduzione, occorre stralciare dagli elaborati di piano (Norme, Relazione, ecc.), tutte quelle parti in cui compare l'argomento "perequazione".</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Alle integrazioni normative sotto indicate. Il monitoraggio del PSC dovrà verificare nel tempo l'efficacia della scelta attuale. Pertanto, l'art. 25.5 delle Norme del PSC è modificato come segue: – al comma 2, lettera a., aggiungere, dopo "Villanova sull'Arda", "comprese le scelte in materia di politiche abitative" – alla fine del comma 5, aggiungere: "Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al presente Piano e sempre incluse nel Quadro conoscitivo delle varianti allo stesso.".</p>
45	Sulla base delle valutazioni e analisi emerse dal QC in merito alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, è necessario inserire nel presente	<p>CONTRODEDOTTA Si ribadisce la non necessità, desunta dai dati storici evidenziati in relazione, di prevedere interventi di</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Alle integrazioni normative indicate in sede di decisione sulla precedente riserva n. 44.</p>

	documento la disciplina normativa di riferimento, sulla base di quanto disposto dall'art.78 del PTCP 2007.	edilizia residenziale sociale. Si procede in ogni caso ad una integrazione della relazione stessa con ulteriori approfondimenti.	
46	Risulta necessario che nel PSC si recepiscano le disposizioni di cui all'art.99 del PTCP 2007, integrando il QC, le tavole Piano, l'elaborato normativo.	PARZIALMENTE ACCOLTA Si rileva che sul territorio comunale non sono presenti impianti di produzione di energia e che l'Amministrazione non ha intenzione di prevedere la localizzazione di tali impianti. In merito agli interventi di trasformazione previsti dal Piano, considerando che la normativa regionale vigente (D.G.R. 156/2008) indica i requisiti minimi circa la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il contenimento energetico e che gli ambiti di trasformazione individuati dal Piano per caratteristiche e dimensioni non pongono rilevanti criticità in termini di sostenibilità, si ritiene opportuno demandare al RUE, al POC ed ai piani attuativi la definizione di obiettivi prestazionali, incentivi ed ulteriori specifiche misure per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, ai sensi dell'art. 99, comma 10, 11 e 15, del PTCP. Quest'ultima indicazione viene esplicitata con l'introduzione nelle NTA dell'art. 24.4 (Sostenibilità energetica).	INTESA CONDIZIONATA Alla seguente integrazione normativa: – dopo il comma 1 dell'art. 24.4, aggiungere il seguente comma: "2. Il RUE, il POC e i piani attuativi, secondo le rispettive competenze, dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 99 del PTCP in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché nuove disposizioni che dovessero intervenire .". Si raccomanda di sostituire, nel comma 1, prima riga "suoi" con "propri".
47	Si ravvisa la necessità di riorganizzare le norme relative all'infrastrutture per la mobilità, rispettando quanto disciplinato dagli artt. 101, 102 e 103 del PTCP 2007 e dall'allegato N11 alle Norme sempre del PTCP 2007. Si osserva che gli interventi previsti sulle infrastrutture viabilistiche del territorio comunale di Villanova sull'Arda risultano strategici per lo sviluppo del sistema della "grande rete" (di collegamento nazionale/regionale) attraverso la realizzazione/completamento della Cispadana.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
48	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.	ACCOLTA Si sono analizzati e controdedotti i pareri degli enti competenti	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
49	Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a Questa	CONTRODEDOTTA Si rimanda tale trasmissione in seguito	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di

	Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".	all'approvazione del piano.	controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
50	<p>È necessario procedere ad una revisione completa dell'Elaborato Tecnico RIR a seguito delle modifiche che si sono succedute nel corso degli anni. In particolare si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con atto del 20.11.2009 n° 566 della Giunta Provinciale di Piacenza sulla base del documento redatto dal Gruppo di Coordinamento è stato approvato il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per lo stabilimento Keropetrol S.p.A. sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC); • con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 31.03.2010, si è concluso il procedimento di valutazione della scheda tecnica relativa all'ampliamento dello stabilimento della Ditta Keropetrol S.p.A dove sono indicate (al punto 2) le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR) necessarie per l'esecuzione dei lavori; • con nota del 10.01.2011 (pervenuta il 17.01.2011 prot. prov. n. 2326) la Ditta Keropetrol S.p.A. comunicava di aver provveduto alla realizzazione dei lavori di potenziamento del deposito mediante l'installazione di serbatoio interrato di mc 100, punto travaso, vasca antincendio e tunnel di accesso al locale pompe antincendio; • in data 16.02.2011 è stato redatto il verbale di sopralluogo della Commissione nominata dal Presidente del C.V.R. per verificare, prima della messa in esercizio del nuovo serbatoio e relativo punto travaso, quanto prescritto nella D.D. n. 644 del 31.03.2010; verifica che ha dato esito positivo; • con atto del 22.07.2011 n. 162 della Giunta Provinciale è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento della KEROPETROL S.p.A. 	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	<p>INTESA CONDIZIONATA L'elaborato tecnico RIR è stato rivisto interamente secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001, ed in particolare si sono sviluppati i seguenti argomenti: 1 Premessa 1.1 Inquadramento dello stabilimento 1.2 Descrizione della geomorfologia-idrogeologia 1.3 Condizioni meteo climatiche 2 Informazioni sullo stabilimento 2.1 Dati sulla Ditta 2.2 Dati relativi agli impianti e al processo produttivo 2.2.1 Informazione sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate / misure di sicurezza impiantistiche PUNTI CRITICI IMPIANTI E ATTREZZATURE DISPONIBILI PER L'INTERVENTO SISTEMI DI RILEVAMENTO E BLOCCO RETE IDRICA ANTINCENDIO ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AL DEPOSITO DI VILLANOVA 2.3 Gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili 3 Scenari incidentali (Aree di danno) Prima zona - zona di sicuro impatto Seconda zona - zona di danno Terza zona - zona di attenzione Scenari incidentali e stima delle conseguenze 3.1 Tipologia degli eventi incidentali, valori di soglia per la valutazione degli effetti e delimitazione delle zone di pianificazione 3.2 Prescrizioni particolari 4 Modello organizzativo di intervento</p>
51	All'interno degli elaborati in formato digitale (inviati	CONTRODEDOTTA	INTESA ACCORDATA

	<p>su CD) è presente una bozza di "Bando pubblico per la selezione di ambiti territoriali dove prevedere un centro commerciale nel Comune di Villanova sull'Arda". Ferme restando le specifiche riserve formulate in materia di pianificazione commerciale, si precisa che le scelte di pianificazione operate attraverso il PSC non sono negoziabili in quanto attengono ai profili strutturali e strategici della pianificazione comunale. Le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 sono volte ad assicurare la realizzazione di un risultato di interesse generale ulteriore e di più elevata qualità rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi, ai sensi in particolare dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000.</p>	<p>Ben consapevoli del fatto che le scelte di pianificazione operate attraverso il PSC non sono negoziabili in quanto attengono ai profili strutturali e strategici della pianificazione comunale si precisa che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 20/2000 si è proceduto alla determinazione di un accordo con un operatore economico al fine di garantire il risultato di interesse generale concretizzato nella cessione a titolo gratuito delle proprietà interessate alla realizzazione di opere viabilistiche come deducibile dalla convenzione che si allega al piano.</p>	<p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
--	---	--	--

QUADRO CONOSCITIVO

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

<p>52</p>	<p>Si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento ed all'integrazione dei dati contenuti, relativi alla popolazione, sulla base dell'anagrafe comunale al 31/12/2011; nel suddetto Capitolo si fa infatti riferimento ai dati anagrafici del 2009. Di conseguenza potrebbe essere rivista anche la trattazione relativa agli scenari di evoluzione della popolazione (paragrafo 1.5.2). Si evidenzia che le elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Provincia di Piacenza (vd. www.provincia.pc.it/statistica), possono costituire uno dei riferimenti per l'aggiornamento dei dati richiesto.</p>	<p>CONTRODEDOTTA Da una valutazione fatta con l'ufficio anagrafe del Comune non si evidenziano sostanziali modifiche alla popolazione residente nell'arco temporale 2009 - 2011 che giustifichino una revisione delle analisi contenute nella relazione del quadro A e della relazione del PSC. Pur procedendo ad un coordinamento tra gli elaborati si tenga conto che l'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000 (aggiunto dall'art. 33 della L.R. n. 6/2009) disciplina il procedimento per varianti specifiche al PSC che prevede tempi ridottissimi e, soprattutto, prescinde dalla conferenza di pianificazione che è sostituita da una consultazione (preliminare all'elaborazione e all'adozione della variante). Il procedimento semplificato si applica anche al caso di "modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo", oltre che per "errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto". Si ritiene quindi che al momento della evidenza di</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
------------------	---	--	---

		variazioni sensibili che potranno modificare in modo sostanziale gli scenari demografici si procederà ad una variante specifica.	
53	È necessario esplicitare da dove derivi il valore di "67 addetti (dal 1991 al 2001)" indicato a pag.21.	ACCOLTA È stata esplicitata la fonte " <u>nel periodo intercorrente tra gli ultimi due censimenti della popolazione e delle abitazioni (1991-2001) si è verificato un aumento di 67 addetti alle unità locali delle imprese</u> "	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
54	Per il centro di Villanova sull'Arda, rientrando fra i centri specialistici dell'offerta turistica previsti dal PTCP 2007, si ritiene necessario integrare il presente paragrafo con ulteriori dati che ne avvalorino le scelte e le politiche di sviluppo futuro.		INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa riproponendo quanto espresso in sede di riserva.
55	È necessario sostituire la dicitura "Zone d'interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m)" con la definizione riportata dal PTCP ovvero "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico - Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti"; in quanto le aree individuate dal PTCP non appartengono a "Zone archeologiche soggette a vincolo paesaggistico"	ACCOLTA Modificata la definizione	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
56	È necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.	Modificato il requisito temporale	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE			
57	Dovrà essere riportata la matrice con gli aspetti caratterizzanti il territorio utili per la definizione del grado e delle classi di vulnerabilità ottenute e riportate sulla tavola medesima.	ACCOLTA È stata inserita nella legenda la matrice di valutazione delle classi di vulnerabilità.	INTESA CONDIZIONATA Dall'analisi della tavola QC B1.4 controdedotta, non si evince la presenza della matrice riportante gli aspetti caratterizzanti il territorio, contrariamente a quanto esplicitato in controdeduzione.
58	È necessario procedere ad una revisione della legenda per correggere alcune imprecisioni, quali: il cromatismo dell'INCOLTO (diversità di colore fra legenda e tavola), la presenza di un cromatismo (giallo tenue) sulla tavola e non riportato in legenda, invertire la simbologia degli ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI di bovini e suini erroneamente assegnata. Inoltre si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI	ACCOLTA Apportate le modifiche alla tavola. ACCOLTA I filari e le formazioni lineari sono stati sostituiti con	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. e renderli maggiormente identificabili. Avendo evidenziato i vari CORSI D'ACQUA presenti sul territorio comunale si ritiene opportuno segnalare anche il percorso del torrente Arda.	elementi lineari. E' stato evidenziato il percorso del torrente Arda.	
59	Si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. Lungo il T. Arda manca la campitura relativa all'elemento lineare vegetazionale della fascia riparia.	ACCOLTA I filari e le formazioni lineari sono stati sostituiti con elementi lineari E' stata evidenziata la campitura relativa all'elemento lineare vegetazionale della fascia riparia.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
60	Si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. Lungo il T. Arda manca la campitura relativa all'elemento lineare vegetazionale della fascia riparia.	ACCOLTA I filari e le formazioni lineari sono stati sostituiti con elementi lineari. Sono stati riportati gli elementi lineari vegetazionali della fascia riparia.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
61	I biotopi umidi nella tav. Q B2.4 - "Aree di valore naturale e ambientale", sono ancora indicati come punti, per quanto nella tav. di PSC 2.0 "Aspetti condizionanti" sono riportati come individuazione perimetrale. E' necessario adeguare la presente tavola del QC.	ACCOLTA Sostituito gli elementi puntuali con quelli areali contenuti nella tavola PSC 2.0 "Aspetti condizionanti".	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
C - SISTEMA TERRITORIALE			
62	Occorre evidenziare che il centro di Villanova sull'Arda non è solamente un Centro di Base, ma è inserito dal PTCP fra i "Centri Specialistici dell'offerta turistica" (art.83 delle NTA). Si ritiene pertanto opportuno coordinare i contenuti dell'offerta turistica con quanto già riportato nella relazione del sistema A in un paragrafo all'interno della presente relazione, con annessa analisi SWOT. Inoltre, è necessario citare in relazione l'elaborato grafico di riferimento.	TRATTANDOSI DI POLITICHE SI ATTENDONO INDICAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	INTESA CONDIZIONATA All'inserimento del seguente paragrafo nella relazione: "Capo V - Linee strategiche per il territorio comunale Ulteriore elemento sul quale fondare una strategia di sviluppo è sicuramente l'offerta turistica; le scelte politiche si sono sviluppate da tempo, con l'adesione ai progetti per la realizzazione di un itinerario ciclabile interprovinciale e con il potenziamento della rete ciclabile locale, in particolare con la realizzazione dell'asfaltatura di via Castellazzo la quale ha consentito di realizzare un collegamento ciclabile in sede promiscua tra il capoluogo e la frazione Sant'Agata dove è presente la Villa Verdi, il programma dell'amministrazione è di migliorare ed implementare la rete viabilistica ciclopedonale

			<p>attraverso il miglioramento di quella rete stradale secondaria che essendo soggetta a scarso traffico si presta a costituire una maglia di percorsi cicloturistici.</p> <p>E' intendimento dell'Amministrazione procedere al potenziamento e miglioramento di quanto già realizzato con Isola Giarola ed in generale delle aree golenali, anche attraverso la gestione dell'attracco in prossimità di Isola Giarola</p> <p>Isola Giarola è attualmente meta di un notevole afflusso di persone durante al giornata e nei fine settimana, ma è anche sempre più frequentemente meta di visite didattiche da parte di istituti scolastici ai quali vengono appositamente messe a disposizione delle guide.</p> <p>E' previsto nel programma triennale delle opere pubbliche la realizzazione di un Centro Studi Verdiano, finalizzato alla gestione ed alla promozione del materiale a disposizione del Comune relativo alla presenza del Maestro G. Verdi sul territorio. (QC A1 - Inquadramento turistico)."</p>
63	<p>Risulta necessario integrare il presente capitolo del QC specificando quali sono le parti urbane oggetto di riqualificazione o che necessitano di riqualificazione; ciò anche in considerazione della presenza di "ambiti urbani consolidati di riqualificazione" e di "ambiti urbani da riqualificare" evidenziati sulla Tav. PSC 3.0 PIANO STRATEGICO.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Gli ambiti urbani consolidati di riqualificazione sono stati integrati all'interno del tessuto residenziale in accoglimento di una successiva osservazione mentre gli ambiti urbani da riqualificare sono stati ridefiniti come ambiti di nuovi insediamenti residenziali</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
64	<p>Come accennato nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC, appare utile completare l'illustrazione della specifica tematica con la graficizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli esercizi di vicinato presenti sul territorio comunale, articolati secondo lo specifico settore merceologico (alimentare o non alimentare), • la localizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato, • la perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati. <p>Con riferimento alla "Tabella 32 - Grandi strutture di vendita - 2006", il dato relativo al comune di Monticelli d'Ongina appare errato; infatti, il PTCP 2007 non ha confermato la grande struttura di vendita prevista sul citato territorio comunale;</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Prodotto elaborato cartografico</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>In considerazione delle controdeduzioni comunali, con particolare riferimento alla predisposizione del nuovo elaborato cartografico QC C4: "Rete commerciale", si ritiene di accordare l'Intesa.</p>

	occorre, pertanto, provvedere alla correzione della tabella riportata nel presente paragrafo.		
65	Si ribadisce la necessità, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 del PTCP 2007, che venga stabilito il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base di specifiche ed adeguate analisi da inserire nel QC.	CONTRODEDOTTA Si ribadisce la non necessità, desunta dai dati storici evidenziati in relazione, di prevedere interventi di edilizia residenziale sociale. Si procede in ogni caso ad una integrazione della relazione stessa con ulteriori approfondimenti.	INTESA CONDIZIONATA Alle integrazioni normative indicate in sede di decisione sulla precedente riserva n. 44.
66	Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente paragrafo. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.	ACCOLTA Si è proceduto alla rettifica del requisito temporale	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
67	È necessario integrare il paragrafo relativo alla "Viabilità storica" esplicitando le metodologie di analisi, le fonti, la documentazione grafica che hanno portato all'individuazione di quella di "rilievo locale".	CONTRODEDOTTA Nel paragrafo viene chiaramente indicato che i tratti di viabilità storica di rilievo comunale sono desunti tramite lo studio della cartografia del "Catasto Luigino".	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
68	Si ritiene opportuno esplicitare la fonte ed il periodo di rilevamento della rete di distribuzione del gas.		INTESA CONDIZIONATA Alle seguenti modifiche: Inserire al paragrafo "7.4 - sistema energetico gas" il seguente testo dopo la frase: dal gestore della rete di distribuzione Gas Plus S.p.A. Con aggiornamento del dato rappresentato al 2008.

69	Nella tavola non sono state riportate la gerarchia dei centri abitati e le dotazioni territoriali presenti sul territorio. Occorre pertanto integrarne i contenuti.	<p>CONTRODEDOTTA Trattandosi della rappresentazione dell'evoluzione storica del sistema insediativo pare non corretta la localizzazione delle dotazioni territoriali in quanto, in alternativa si sarebbe dovuto procedere alla rappresentazione dell'evoluzione delle dotazioni territoriali per ogni rispettiva soglia. Tale rappresentazione si ritiene non abbia consistenza nella presente tavola</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Tenendo presente gli elementi rappresentati in legenda si ritiene necessario procedere alla modifica del titolo dato alla tavola in oggetto: "Sistema insediativo territoriale - evoluzione storica dei centri urbani". Analogamente lo scopo della riserva provinciale era quello di rappresentare, oltre all'evoluzione storica dei centri abitati, anche la gerarchia dei centri stessi con le dotazioni territoriali presenti. Occorre pertanto procedere secondo quanto richiesto nella riserva.</p>
70	L'individuazione dei perimetri sulla tavola non risulta coerente con le immagini satellitari. Vi sono infatti aree che vengono classificate come territorio edificato al 1994, ma ancora oggi destinate all'uso agricolo. È necessario procedere ad una revisione completa della tavola.	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	<p>INTESA CONDIZIONATA Non assendovi stata alcuna controdeduzione nel merito, si condiziona l'intesa alla rettifica dei perimetri dei centri abitati.</p>
71	L'individuazione delle aree relative alle diverse soglie storiche risulta essere alquanto approssimativa (fabbricati tagliati a metà da due "epoche"). È necessario procedere ad una revisione completa della tavola.	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	<p>INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa alla verifica delle diverse soglie e laddove si riscontrano incongruenze si proceda alla loro rettifica.</p>
72	In legenda viene indicato l'"aggiornamento AGEA 2008" salvo poi esplicitare che "la perimetrazione è stata desunta dall'elaborazione delle immagini satellitari QB_06 (Quick Bird '06). Trattandosi di due "voli" differenti è necessario procedere ad una revisione della legenda.	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	<p>INTESA CONDIZIONATA Da verifiche effettuate si evidenzia che la soglia di espansione è relativa all'aggiornamento AGEA 2008; pertanto si proceda alla rettifica della legenda.</p>
73	Non si ritiene corretto inserire tutti i fabbricati rurali alla voce: TERRITORIO EDIFICATO – Aggiornamento AGEA 2008, in quanto non corrispondente al vero. Se si ritiene opportuno rappresentare tali edifici è necessario assegnare la ciascuno di loro la corretta soglia storica.	<p>Osservazione respinta: Tale classificazione è stata espressamente richiesta dalla Provincia invitando l'utilizzo degli elementi propri del QC PTCP 2007 TAV C1.a utilizzando la medesima classificazione, si è proceduto ad un approfondimento tramite le cartografie storiche relativamente alla classificazione INSEDIAMENTI STORICI IGM PRIMO IMPIANTO.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
74	Avendo inserito l'elenco dei Beni d'interesse testimoniale all'interno della tavola, si ritiene utile riportarne il titolo in tabella.	<p>ACCOLTA Riportato il titolo in tabella</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

<p>75</p>	<p>Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.</p>	<p>ACCOLTA Si è proceduto alla rettifica del requisito temporale</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
<p>76</p>	<p>Si ritiene opportuno riportare le fonti da cui provengono gli elementi rappresentati (es. PTCP 2007, Leggi Regionali, D.Lgs., ecc.).</p> <p>Relativamente alle zone di interesse archeologico individuate sulla presente tavola e descritte nella Relazione illustrativa al paragrafo 5.4.4, si evidenzia che l'art.22 del PTCP 2007, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; sarebbe pertanto opportuno perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP 2007. Si evidenzia infine che il PTCP 2007 indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.</p>	<p>ACCOLTA Si è proceduto a riportare le fonti</p> <p>RESTIAMO IN ATTESA DEI DATI DELLA SOPRINTENDENZA L'EVENTUALE MODIFICA VERRA' ESEGUITA IN SEDE DI INTESA</p> <p>LA TAVOLA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE VERRA' REDATTA IN ACCORDO CON LA SOPRINTENDENZA IN SEDE DI INTESA</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA A seguito dei contatti avvenuti con la Soprintendenza Archeologica (parere del....prot....), si precisa che la stessa Soprintendenza ritiene maggiormente utile la definizione in modo puntiforme della segnalazione di aree di interesse archeologico. Per tale motivo non si è proceduto all'individuazione dei perimetri di tali aree. Inoltre è stato inserito nel corpo normativo un articolo che disciplina le situazioni in oggetto.</p> <p>Zone di interesse archeologico</p> <p>1. (I) Il PSC assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorse culturali e identitarie della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento.</p> <p>1. (I) Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. Il PSC individua puntualmente i siti noti di interesse archeologico oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva delle presenze archeologiche.</p> <p>2. (I) Sul territorio si identifica una tipologia di</p>

			<p>zone di interesse archeologico: "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.</p> <p>3. (P) Le aree di cui al comma precedente sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte sotto la direzione della competente Soprintendenza Archeologica e secondo le disposizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.</p> <p>4. (P) In caso di ritrovamenti archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PSC, è comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004.</p>
77	Avendo rappresentato sulla presente tavola gli "Elementi lineari storici" e la "Struttura dell'appoderamento", si ritiene necessario che gli stessi vengano citati anche all'interno della relazione illustrativa al paragrafo 5.4.4, come ulteriori elementi storici del territorio, esplicitando le metodologie di analisi, le fonti, la documentazione grafica che ne ha consentito la loro individuazione.	ACCOLTA Viene integrata la relazione.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
78	Si ritiene opportuno utilizzare la seguente	ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

	espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale" stralciando il termine "consolidato".	Modificata la terminologia.	Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
79	Analogamente alla tavola QC C1.1 - SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE, andranno rivisti gli insediamenti di antica formazione, gli insediamenti recenti ed il territorio edificato AGEA 2008.	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	INTESA CONDIZIONATA Per quanto concerne la tavola QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE, si condiziona l'intesa al rifacimento completo della perimetrazione relativa agli insediamenti di antica formazione, quelli recenti ed il territorio edificato.
80	Fra gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale non ne sono stati inseriti alcuni già ripresi nell'Allegato N3 del PTCP 2007.	CONTRODEDOTTA A seguito di un ulteriore confronto sia con la soprintendenza che con l'Ente si è proceduto ad un aggiornamento degli elementi di interesse storico architettonico e testimoniale, dei beni culturali e degli ope legis.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
81	In considerazione del fatto che il medesimo tema è trattato sia dalla tavola QC C2.1 che dalla QC C2.1.1, risulta superfluo predisporre due carte praticamente identiche. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare la QC C2.1 mantenendo, visto il tipo di analisi svolto, soltanto la QC C2.1.1.	RESPINTA Si ritiene, anche alla luce dell'osservazione successiva relativa al territorio rurale, di mantenere tale tavola e stralciare la QC C2.1.1.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
82	Occorre modificare la scelta cromatica dei retini laddove risultano troppo simili (vedi: "Tessuto insediativo utilizzato di recente" e "Tessuto insediativo utilizzato da recuperare").	RESPINTA Tavola stralciata nella precedente osservazione.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
83	In considerazione del fatto che in tale tavola vengono esaminate le caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano, le condizioni d'uso del patrimonio esistente, con le parti di territorio caratterizzate da situazioni di degrado. Si ritiene necessario stralciare la classificazione del territorio rurale dalla presente carta per predisporre una su cui mettere in evidenza l'assetto complessivo del territorio non urbanizzato.	RESPINTA Tavola stralciata in favore della QC C2.1 rappresentata al 10.000 con la presenza quindi del territorio rurale.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
84	Si ritiene opportuno sostituire le definizioni "Servizi di quartiere" e "Servizi urbano territoriali" con "Sistema delle dotazioni territoriali".	ACCOLTA (nella QC C2.1). Sostituita le classificazioni relative alla tipologia dei servizi con "Sistema delle dotazioni territoriali".	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
85	Nel quadrante di Villanova non è stata riportata la simbologia delle dotazioni territoriali.	CONTRODEDOTTA Tale tavola è stata stralciata in favore della QC C2.1 nella quale le simbologie sono presenti.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
86	Vista la particolarità dei dati analizzati, si ritiene più opportuno concentrare la propria indagine all'interno del perimetro dei centri abitati.	ACCOLTA Si sono eliminate dall'analisi le porzioni di territorio non incluse nel perimetro del territorio urbanizzato	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
87	Vista la particolarità dei dati analizzati, si ritiene più opportuno concentrare la propria indagine all'interno del perimetro dei centri abitati.	ACCOLTA Si sono eliminate dall'analisi le porzioni di territorio non incluse nel perimetro del territorio urbanizzato	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

88	La lettura della tavola non chiarisce perchè vi sono parti di territorio edificato con retinatura "a quadretti" ed altre senza.	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa al chiarimento relativamente agli aspetti grafici.
89	Sulla tavola in oggetto vi sono alcune imprecisioni grafiche che devono essere rivedute e corrette (retinatura rossa su terreni agricoli).	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa alla correzione degli aspetti grafici.
90	Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa gli impianti e le reti tecnologiche presenti all'interno dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio delle tavole successive.	ACCOLTA Si sono stralciati gli elementi presenti nel perimetro del territorio urbanizzato	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
91	Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.	ACCOLTA Modificata la terminologia	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
92	La rete elettrica rappresentata in cartografia presenta delle differenze con quella individuata dal PTCIP 2007 (Tav. C1.h). Si ritiene pertanto necessario integrare il paragrafo "7.3 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" della Relazione illustrativa, esplicitando le motivazioni che hanno portato a tali difformità.	CONTRODEDOTTA I dati relativi agli Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica sono stati richiesti agli Enti gestori e così inseriti all'interno del quadro conoscitivo e del PSC. La fonte e quindi l'attendibilità degli elementi rappresentati è stata evidenziata all'interno del paragrafo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
93	Sulla tavola non sono state rappresentate le fasce di rispetto come invece riportato all'interno del paragrafo "7.3 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica", laddove si afferma che "Tutte le linee elettrichesono rappresentate nella cartografia allegata al presente capitolo con le relative fasce di rispetto".	ACCOLTA Non viene cartografata la fascia di rispetto delle linee in quanto il dato dell'ampiezza della fascia per ogni singolo tronco è unicamente disponibile presso l'Ente gestore e potenzialmente soggetto a continui mutamenti che rendono inattendibile il dato cartografico. Si ritiene pertanto che tale ampiezza sia da verificare volta per volta qualora emergano interferenze con eventuali previsioni insediative. Si procede alla correzione nella relazione .	INTESA CONDIZIONATA Al fine di definire le fasce di rispetto, si faccia riferimento alla nota delle Regione Emilia-Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) e di fasce di rispetto delle linee elettriche".
94	Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa le dotazioni territoriali e le reti della mobilità presenti all'interno dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio della tavola QC C3.2.1.	ACCOLTA Si sono stralciati gli elementi presenti nel perimetro del territorio urbanizzato	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
95	Si ritiene opportuno collegare Villa Verdi alle reti ciclabili ed agli itinerari cicloturistici.	ACCOLTA Viene implementato il tracciato degli itinerari ciclo pedonali in progetto al fine di collegare Villa Verdi al sistema delle ciclabili.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

96	Si ritiene opportuno stralciare dalla presente tavola tutti quei nuclei che per caratteristiche costruttive o di adiacenza all'edificato, possono rientrare all'interno del perimetro del centro abitato (vedi nucleo B12 e C64).	RESPINTA I nuclei analizzati e rappresentati sono esterni al perimetro del territorio urbanizzato. nella fattispecie i nuclei B12 e C64 hanno caratteristiche proprie di nucleo agricolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
97	Per agevolare la lettura della tavola, si ritiene opportuno indicare il perimetro del centro abitato.	ACCOLTA Si è integrata la tavola con il perimetro del territorio urbanizzato.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
98	<p>Relativamente al censimento degli edifici in territorio rurale si osserva che il modello di schedatura utilizzato non permette, come prevede il PTCP 2007, di effettuare una lettura delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio; le voci contenute nelle schede dovranno pertanto essere riviste sulla base dei contenuti dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP 2007. Inoltre si evidenzia che, sulla base dell'art.A-9 della L.R.20/2000, fra il patrimonio edilizio extraurbano censito, il Comune deve individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico; - Immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati; - Immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite. È possibile fare riferimento alla Carta Tematica contenuta nell'Appendice 2 dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP 2007 che rappresenta in sintesi la distribuzione delle principali tipologie insediative rurali sul territorio provinciale; - Immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza. <p>Infine risulta necessario esplicitare nelle schede se gli edifici censiti sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola oppure no, e comunque il tipo di uso; ciò al</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA Si evidenziano sulle schede le seguenti caratteristiche: Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico. Immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati. Immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite. Immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza. Se presenti gli edifici censiti sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola</p>

	fine di poter predisporre nel RUE la disciplina specifica.		
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE			
99	Occorre correggere la numerazione della tavola citata a pag.9 (D3 anziché D2).	ACCOLTA Apportata la modifica	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
100	Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente paragrafo. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.	ACCOLTA Apportata la correzione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
101	Occorre integrare il presente capitolo con gli aggiornamenti previsti dal PRIT 2010-2020 di cui attualmente sono in corso le attività per la redazione degli elaborati necessari per l'adozione del nuovo Piano sul sistema stradale, il sistema ferroviario, il sistema idroviario.	CONTRODEDOTTA Al momento della stesura del PSC non si ha la disponibilità dell'elaborato PRIT approvato, pertanto si rimanda ad un successivo adeguamento del piano. In ogni caso le disposizioni, normative e prescrizioni di natura sovraordinata sono di fatto cogenti.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
102	Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa le destinazioni d'uso dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio delle tavola successiva (QC D1.1.1).	ACCOLTA Si sono stralciate le destinazioni d'uso nei centri abitati.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
103	Occorre verificare ed eventualmente correggere la destinazione d'uso (a "Zona ricettiva") assegnata all'area posta a nord-ovest del Capoluogo; in considerazione del fatto che il PTCP, la individua come ambito di particolare interesse storico ed archeologico.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
104	Occorre riportare i nomi dei campi che compongono la tabella.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
105	Essendo il retino che identifica il "Residuo di servizi e attrezzature di quartiere-frazione" molto simile a quello che identifica il "Territorio ad uso agricolo", si ritiene necessario cambiarne la colorazione.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

106	Si ritiene opportuno utilizzare la dicitura del Nuovo Codice della Strada: "Fasce di rispetto alla viabilità" anziché "Rispetto della viabilità".	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
107	Occorre riportare i nomi dei campi che compongono la tabella.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
108	Si ritiene opportuno utilizzare la dicitura del Nuovo Codice della Strada: "Fasce di rispetto alla viabilità" anziché "Rispetto della viabilità".	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
109	Occorre verificare ed eventualmente correggere la destinazione d'uso (ad "Area ricreativa") assegnata alla zona posta a nord-ovest del Capoluogo; in considerazione del fatto che il PTCP, la individua come ambito di particolare interesse storico ed archeologico.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
110	Si sottolinea che alcune parti di territorio del comune capoluogo classificate come "Aree agricole intercluse", in realtà si trovano poste all'esterno del territorio urbanizzato. È pertanto necessario aggiornare la loro classificazione.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola dove ritenuta congrua l'osservazione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
111	Si ritiene opportuno rappresentare gli elementi separatamente su due tavole differenti (es. D3.1 e D3.2) al fine di favorirne la lettura.	ACCOLTA Riprodotta la tavola in accordo con la soprintendenza relativa agli elementi del DLgs 42/2004	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
112	È necessario riportare completamente la fascia della "Zona A2 – Alveo di piena", della "Zona A3 – Alveo di piena con valenza naturalistica" e della "Zona C1 – extrarginale protetta da difese idrauliche" anche in prossimità dell'area di Isola Giarola.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
113	Sono presenti in legenda retini e simboli che non si ritrovano nella rappresentazione cartografica, quali: le "Zone di tutela naturalistica", le "Zone umide di pregio", gli "Alberi monumentali", "Siti d'Interesse Comunitario", "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", "Fascia di rispetto dei depuratori" e viceversa, elementi rappresentati sulla carta e non riportati in legenda quali: "tratteggio con "x" marrone", "asterisco rosso (su Villa Verdi)"	ACCOLTA Le zone di tutela naturalistica, pur presenti nei files vettoriali del PTCP Vigente e pubblicati sul sito nonché definiti dal PRG Vigente, sono stati eliminati dalla presente tavola in quanto non presenti sulle tavole PDF del PTCP 2007. E' stato rappresentato in cartografia l'elemento "albero monumentale" come riportato in legenda. La fascia di rispetto ai depuratori è un refuso della legenda ed è stato rimosso in quanto a Villanova non è presente un depuratore ma solo fosse himoff. Sono stati riportati in cartografia i siti di interesse comunitario. Sono state riportate in cartografia le zone umide di pregio Il tratteggio con x marrone rappresentava erroneamente il tratteggio puntinato marrone della	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

		viabilità storica consolidata di rilievo provinciale, è stata adeguata la rappresentazione alla simbologia presente il legenda. E' stato rimosso l'asterisco rosso su villa Verdi dalla rappresentazione cartografica.	
114	È necessario sostituire la dicitura "Zone d'interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m)" con la definizione riportata dal PTCP ovvero "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico – Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti"; in quanto le aree individuate dal PTCP non appartengono a "Zone archeologiche soggette a vincolo paesaggistico".	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
115	Si ritiene opportuno utilizzare la seguente espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale".	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
116	Per quanto concerne la definizione degli "Elementi localizzati della struttura centuriata" si fa presente che l'art.23 "Zone di tutela della struttura centuriata" del PTCP, al comma 10 lettera b) stabilisce che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici provvedono ad accertare le caratteristiche degli elementi, ovvero proporre integrazioni, modifiche ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art.22 della L.R. 20/2000 (in quanto costituisce variante allo strumento urbanistico provinciale) e dalle disposizioni in materia di beni culturali.	CONTRODEDOTTA Dalle analisi effettuate nell'ambito della formazione del Quadro Conoscitivo non sono emerse informazioni di carattere storico topografico tali da rendere necessario integrare o modificare il sistema degli elementi della Centuriazione così come definito dal PTCP.	INTESA CONDIZIONATA In sede di controdeduzione comunale non sono state indicate adeguate motivazioni di carattere storico-topografico, così come previsto dall'art. 23"Zone di tutela della struttura centuriata" del PTCP, al comma 10 lettera b). Pertanto si ritiene necessario motivare le scelte che hanno portato all'individuazione dei tracciati di centuriazione comunale oppure stralciarli definitivamente dall'elaborato cartografico.
117	Per quanto concerne il rispetto cimiteriale occorre far riferimento alle disposizioni introdotte dall'art.28 della L. n.166/2002, (la quale ha modificato l'art.338 del R.D. Del 1934 "Testo unico delle leggi sanitarie" ed ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285 del 1990 "Regolamento di polizia mortuaria"); e della L.R. n.19/2004.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
118	Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

119	La rete elettrica rappresentata in cartografia presenta delle differenze con quella individuata dal PTCP 2007 (Tav. C1.h). Si ritiene pertanto necessario integrare il paragrafo "7.3 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" della Relazione illustrativa, esplicitando le motivazioni che hanno portato a tali difformità.	CONTRODEDOTTA I dati relativi agli Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica sono stati richiesti agli Enti gestori e così inseriti all'interno del quadro conoscitivo e del PSC. La fonte e quindi l'attendibilità degli elementi rappresentati è stata evidenziata all'interno del paragrafo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
120	L'inviduazione della rete di bonifica consortile risulta di difficile lettura.	CONTRODEDOTTA In seguito alla realizzazione della Tavola D3.1 sono stati rimossi alcuni elementi dalla D3 - VINCOLI E TUTELE rinominata D3.2 VINCOLI tale modifica ha portato ad un alleggerimento grafico della tavola e quindi migliorato la leggibilità della stessa.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
121	Per quanto concerne l'individuazione delle Unità di paesaggio, è necessario che il Comune acquisisca le delimitazioni delle Unità facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi" del PTCP, comma 2). inoltre è necessario che il Comune approfondisca il tema delle Unità di paesaggio, così come specificato dal già citato art.54.	CONTRODEDOTTA Non ritenendo necessario nel caso specifico del Comune di Villanova, dettagliare maggiormente l'assetto delle unità di paesaggio si lascia la loro descrizione alla scala di rappresentazione 1:25000 come SPOT della tavola QC D3.2 - Vincoli, pertanto la precisione della corrispondenza sembra adeguata alla scala.	INTESA CONDIZIONATA Nonostante la scelta della scala di rappresentazione all'1:25000, si ribadisce quanto espresso in sede di riserva; ovvero la necessità di delimitare le Unità di paesaggio attraverso elementi fisici riconoscibili sul territorio.
122	Per quanto concerne lo stabilimento a rischio di incidente rilevante (Keropetrol), si fa notare che recentemente sono state apportate delle modifiche alle aree di danno. È pertanto necessario procedere alla loro rettifica.	ACCOLTA Sono state aggiornate le aree di danno	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
123	Inoltre lo stabilimento sopraccitato rientra fra quelli appartenenti all'art.6 del D.Lgs.334/1999, per cui occorre eliminare il riferimento all'art.7.	ACCOLTA E' stato rimosso il riferimento all'art. 7	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
124	E' necessario rivedere il tema degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, sulla base delle disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come integrata dalla D.G.R.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche individuando cartograficamente le linee ed adeguando l'articolo di riferimento nelle NTA (23.4). Non viene cartografata la fascia di rispetto delle linee in quanto il dato dell'ampiezza della fascia per ogni singolo tronco è unicamente disponibile presso l'Ente gestore e potenzialmente soggetto a continui mutamenti che rendono inattendibile il dato cartografico. Si ritiene pertanto che tale ampiezza sia da verificare volta per volta qualora emergano interferenze con eventuali previsioni insediative.	INTESA CONDIZIONATA Al fine di definire le fasce di rispetto, si faccia riferimento alla nota delle Regione Emilia-Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) e di fasce di rispetto delle linee elettriche".

	n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"), apportando sugli elaborati le eventuali modifiche.		
125	Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.	ACCOLTA Si è apportata la modifica alla tavola	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO - URBANIZZABILE - RURALE)			
126	È necessario rivedere ed eventualmente correggere il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile della frazione di Villanova e Cignano.	ACCOLTA Il perimetro del territorio urbanizzato è stato rivisto anche alla luce della presente riserva.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI			
127	Occorre integrare la simbologia dei "Tessuti agglomerati" e dei "Tessuti non agglomerati" presente sulla parte grafica riportando le indicazioni di "Alterato" e "Parzialmente alterato". Il territorio di Villanova sull'Arda è interessato dalla presenza di insediamenti storici individuati dal PTCP. Il nel QC, nella tavola QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE, ha approfondito l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, verificando e integrando le individuazioni del PTCP, definendo la perimetrazione degli insediamenti storici (Soarza, Villanova, Cignano, Sant'Agata). È pertanto necessario integrare la presente tavola con le aree individuate nel QC.	ACCOLTA E' stata integrata la simbologia CONTRODEDOTTA L'unico ambito del centro storico è localizzato a Soarza e correttamente rappresentato sia sulla tavola QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE che sulla PSC 1.0 - ASPETTI STRUTTURANTI. Il riferimento della QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE è relativo agli insediamenti di antica formazione rappresentati unicamente come rappresentazione della evoluzione storica del sistema insediativo senza per altro avere la dignità di assurgere ad ambiti del centro storico	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
128	Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa relativa alle strutture insediative storiche non urbane, in conformità alle disposizioni del Capo	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	A - II dell'allegato alla L.R. 20/2000 ed a quelle del PTCP.		
129	Vista la particolarità dei tessuti storici individuati sul territorio comunale (Villanova, Cignano, Sant'Agata), si valuti l'opportunità di integrare il presente articolo con quanto previsto dall'art.A-7, comma 4 della L.R. 20/2000, sulla possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 1 del presente articolo.	CONTRODEDOTTA Considerata la limitata estensione dei tessuti storici e le loro caratteristiche peculiari, non si ritiene necessario prevedere l'eventualità di interventi in deroga	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
130	All'interno del presente articolo si ritiene opportuno inserire un comma in cui si evidenzi l'articolazione del territorio rurale suddividendolo nei vari ambiti individuati.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI URBANI CONSOLIDATI			
131	<p>Occorre riformulare il comma 1 del presente articolo in quanto l'art.A-10 della L.R. 20/2000 indica, come ambiti urbani consolidati, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, senza effettuare alcuna distinzione fra residenziale e produttivo.</p> <p>Gli ambiti consolidati ricadono all'interno del territorio urbanizzato e non "zone del territorio comunale" come indicato nel comma 1. Inoltre nei sopra citati ambiti non sono previsti "nuovi insediamenti".</p> <p>Occorre stralciare il comma 3 in quanto le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE (art.A-10 della L.R. 20/2000) e non dal POC.</p> <p>Si ritiene opportuno eliminare dal comma 5, lett. a) la parte "non contenuti nel presente PSC".</p> <p>Occorre rivedere e riformulare il comma 6 in quanto al suo interno si ravvisano alcune anomalie, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiamo al POC come strumento urbanistico di riferimento; • la ristrutturazione urbanistica, intesa come intervento di ristrutturazione non è ammessa, ai sensi dell'art.A-10, comma 1 della L.R. 20/2000; • "il rispetto di parametri edilizi previsti nel presente articolo", non riscontrabili in nessun altro comma. <p>In considerazione del fatto che sul territorio comunale non risulta esistente alcuna media struttura di vendita, appare superfluo il contenuto del comma 8; si suggerisce, pertanto di eliminarlo.</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.</p> <p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

132	Occorre integrare la presente norma secondo quanto stabilito dall'art.A-10, comma 3 della L.R. 20/2000, in particolare nel definire le politiche e gli obiettivi che il PSC intende perseguire.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
133	L'art.A-10, comma 3 della L.R. 20/2000 stabilisce che le trasformazioni edilizie negli ambiti consolidati sono disciplinate dal RUE; pertanto, si valuti l'opportunità di rimandare al Regolamento Urbanistico le scelte di maggior dettaglio, come quelle riportate nel comma 2 del presente articolo.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
134	Si chiede di chiarire il concetto formulato all'interno delle schede degli Ambiti AP per nuovi insediamenti produttivi e dell'art. 20.3, comma 1 delle Norme di Attuazione del PSC relativo alla possibilità di insediare, ad integrazione delle funzioni prevalenti, "spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e per una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva massima autorizzabile". In particolare, si chiede specificare cosa si intenda per "superficie massima autorizzabile" e come si configuri la superficie destinata al commercio (struttura di vendita, spaccio, show-room, ...).	ACCOLTA Si stralcia il comma 1 (così come i comma 2 e 3), in quanto si ritiene competenza del RUE affrontare tale articolazione normativa.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
135	Si ritiene superflua la classificazione degli "Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione ricettiva" e "Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione commerciale" in quanto vengono individuati singoli edifici, e pertanto non rispondenti alla definizione fornita dall'art.A-10 della L.R. 20/2000 che definisce gli ambiti urbani consolidati, come parti del territorio urbanizzato.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI DA RIQUALIFICARE			
136	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne gli "Ambiti da riqualificare".	CONTRODEDOTTA Gli ambiti da riqualificare sono stati riconvertiti in ambiti di espansione.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Tuttavia si segnala l'uso erroneo del termine "espansione" anziché "consolidati".
137	Non si ritiene l'ambito in oggetto coerente con quanto disciplinato dalla L.R. 20/2000 e pertanto è necessario stralciare il presente articolo dall'apparato normativo.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
138	Al comma 3 occorre sostituire: "di trasformazione" con "da riqualificare" ed eliminare "individuando una prevalente destinazione mista", in quanto già	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. Le modalità di attuazione sono rimandate ad un unico nuovo	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>espresso precedentemente al comma 1. Al comma 4 occorre sostituire: "di nuova previsione" con "da riqualificare". La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0). Al comma 5 per favorire la lettura della norma si ritiene necessario specificare quali sono i commi che dettano le "disposizioni del precedente art.20.5.1".</p>	articolo (20.4.5).	
139	<p>Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi.</p>		<p>INTESA ACCORDATA La riserva si ritiene superata in quanto l'art.20.5.3 "Ambiti urbani da riqualificare" è stato stralciato dalle Norme di Attuazione, procedendo alla rinumerazione degli articoli.</p>
140	<p>L'individuazione dell'"Ambito urbano consolidato di riqualificazione", non è coerente la definizione fornita dall'art.A-11, comma 1 della L.R. 20/2000, in quanto sono "Ambiti da riqualificare" le parti di territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano". Vista la ridotta dimensione dell'area che non individua parti urbane, ma si riduce ad un singolo lotto si ritiene opportuno inserirla nell'ambito consolidato. Per completezza si rinvia alla riserva di carattere generale in materia di "riqualificazione".</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
141	<p>Per l'ambito destinato a riqualificazione urbana, identificato con la sigla AR in località capoluogo, esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 13.000 mq., dovranno essere prodotte le obbligatorie indagini geologico/geotecniche e gli opportuni approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.</p>	<p>CONTRODEDOTTA Gli ambiti da riqualificare sono stati riconvertiti in ambiti di espansione</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. In controdeduzione comunale è stato riportato il termine "espansione"; mentre, dall'analisi della tav. PSC 1.0 "Aspetti Strutturanti", l'area in oggetto risulta appartenente all'ambito urbano "consolidato".</p>
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI			
142	<p>Ipotesi di scenari demografici: I valori dei tre scenari di sviluppo demografico non coincidono con quelli indicati nel QC "Quadro A - Sistema economico e sociale" (tab.27, pag.12). Occorre pertanto procedere ad una loro verifica ed all'aggiornamento dell'intero paragrafo. Ipotesi di scenari demografici: Si ritiene opportuno riportare l'anno di riferimento - 2029 - indicato nel QC "Quadro A - Sistema economico e sociale"</p>	<p>ACCOLTA Si sono coordinati i due elaborati</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Tuttavia è necessario procedere alla correzione del refuso relativo all'anno "2027" delle tabelle 4, 5 e 6 coordinandole con quelle inserite nel QC "Quadro A - Sistema economico e sociale".</p>

	(par.1.5.2 pag.11). Ipotesi di scenari demografici: Dai dati contenuti e dalle analisi prodotte nel QC, si ritiene il dimensionamento totale (350 famiglie, pari a 875 nuovi residenti) previsto per il comune di Villanova sull'Arda alquanto sovradimensionato. Inoltre non appare chiara la metodologia adottata per il calcolo del dimensionamento.	ACCOLTA Le ipotesi di scenari demografici sono stati rivisti in diminuzione.	INTESA CONDIZIONATA Nonostante la riduzione apportata sul dimensionamento, si ritiene che lo stesso sia ancora sovradimensionato rispetto ai dati contenuti nel QC e nella Relazione di PSC; Pertanto occorre stralciare dal calcolo della popolazione futura il punto 5, in quanto lo "spazio per ulteriori quote di nuovi insediamenti" è già stato inserito nel punto 4. A seguito di tale modifica il dimensionamento totale per il comune di Villanova sarà di: 261 famiglie.
143	Descrizione degli ambiti: In considerazione della particolare ubicazione all'interno dell'ambito urbano consolidato degli ambiti n.3 e 4, si valuti l'opportunità di ridefinire gli stessi come "Ambiti urbani da riqualificare" ed inserirli nel corrispondente paragrafo della Relazione.	CONTRODEDOTTA Si ritiene che gli ambiti nn. 3 e 4 non abbiano le caratteristiche di ambiti da riqualificare, in quanto, pur essendo inseriti nel contesto urbano del Capoluogo, si configurano più come reliquati agricoli mai urbanizzati che come aree urbane dismesse. In virtù di tale considerazione si è modificata la destinazione di entrambi: ambito 3 di estensioni esigue è stato ricompreso nel consolidato e soggetto alla disciplina del RUE ambito 4 essendo anch'esso all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ma di estensioni decisamente più importanti è stato riconfermato come ambito di espansione.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
144	È necessario che il PSC si adegui a quanto stabilito dall'art.A-6-bis della L.R. 20/2000 in materia di edilizia residenziale sociale (ERS).	CONTRODEDOTTA Si ribadisce la non necessità, desunta dai dati storici evidenziati in relazione, di prevedere interventi di edilizia residenziale sociale. Si procede in ogni caso ad una integrazione della relazione stessa con ulteriori approfondimenti.	INTESA CONDIZIONATA Alle integrazioni normative indicate in sede di decisione sulla precedente riserva n. 44.
145	La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0). Il comma 3 non specifica in quale elaborato (Schede d'Ambito?) "...il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili,....". Occorre stralciare dall'elenco degli ambiti di cui al comma 4, l'ambito denominato AR; in quanto non è coerente con la disciplina degli ambiti di nuova trasformazione. Occorre stralciare il termine "misti" dal comma 4 in	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. L'articolo viene complessivamente rivisto al fine di comprendere anche la descrizione degli ambiti di riqualificazione. Le modalità di attuazione sono rimandate ad un unico nuovo articolo (20.5.6).	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>quanto superfluo nell'individuazione degli ambiti. La sostenibilità e qualità ambientale deve essere garantita anche negli ambiti specializzati e non solo negli ambiti misti, così come indicato nel comma 5 del presente articolo.</p> <p>Il comma 7 risulta in contrasto con la disciplina attinente i contenuti del RUE previsti dall' art.29 della L.R.20/2000.</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 31/2002, si stralcia il testo del comma 7 dall'art. 20.5 e, dopo l'art. 25.8, si inserisce un nuovo Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI con il seguente nuovo articolo:</p> <p>"25.9 – Disposizioni transitorie per gli ambiti per nuovi insediamenti .</p> <p>"1. <i>Fino all'approvazione del POC, negli ambiti per nuovi insediamenti (AM, AP, AC), sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2002.</i></p> <p>2. <i>I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di PUA ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, a seguito del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.</i></p> <p>3. <i>Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE."</i></p>
<p>146</p>	<p>Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi. Al comma 1 si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche: "...gli interventi sono previsti disciplinati ex novo in base alle indicazioni previsioni del PSC".</p> <p>La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0).</p> <p>La parte "In caso di modifiche sostanziali.....variante specifica di POC" deve essere</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Vengono effettuate le relative modifiche. Le modalità di attuazione sono rimandate ad un unico nuovo articolo (20.5.6).</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Alle integrazioni normative indicate in sede di decisione sulla precedente riserva n. 20.</p> <p>Si sottolinea che il Comune non potrà approvare disposizioni normative del PSC in deroga ai limiti e alle condizioni disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 inerenti l'inammissibilità di modifica del PSC da parte di piani sotto ordinati.</p>

	<p>sostituita con la seguente: "Il PUA potrà proporre modifiche o integrazioni al POC secondo la disciplina di cui all'art.22 della L.R. 20/2000". In quanto a norma dello stesso art.22, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2000, i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC e non anche al PSC.</p> <p>All'interno dell'articolo compare la sigla "AN" che si presume possa essere un errore di scrittura, in quanto la sopra citata sigla non compare in nessun'altra parte del documento.</p> <p>È necessario fornire chiarimenti circa l'applicazione nella parte della norma in cui si afferma: "Entro il limite quantitativo del 10%.....attraverso il piano attuativo".</p> <p>È necessario fornire chiarimenti circa l'applicazione nella parte della norma in cui si afferma: "Una variazione sostanziale.....in variante al POC", tenendo conto che il POC non può variare il PSC.</p> <p>"Il POC dovrà definire condizioni di sistemazione dell'area tali da mitigare l'impatto percettivo", rappresenta una prescrizione da prevedere nelle Schede d'assetto urbanistico del POC.</p> <p>Il PSC deve, relativamente alla definizione delle scelte pianificatorie, essere in linea con gli indirizzi stabiliti dall'art.66, comma 4 del PTCP 2007. Tali disposizioni dovranno essere recepite anche nel POC. Si valuti pertanto l'opportunità di inserirle nella presente norma.</p>		
<p>147</p>	<p>Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 5 (corrispondente alla lettera f dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 - PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al territorio urbanizzato, con un'estensione di circa 11.700 mq., ricade in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008. A tal proposito, l'art. 32, comma 8 - lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al territorio urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u></p>	<p>ACCOLTA Si è proceduto allo stralcio dell'area di previsione.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
<p>148</p>	<p>Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 2 (corrispondente alla lettera d dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 - PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al terri-</p>	<p>ACCOLTA Si è proceduto all'integrazione di tale scheda, sono state inoltre rinominate adattandole con le denominazioni date dal progettista.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	torio urbanizzato, dovranno essere prodotti gli obbligatorie approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.		
149	<p>Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 4 (corrispondente alla lettera a dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 -PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al territorio urbanizzato, ad eccezione di una esigua porzione orientale, avente un'estensione di circa mq. 36.200, ricade interamente in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008.</p> <p>A tal proposito, la maggiore porzione di ambito esterno al territorio urbanizzato è assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 32, comma 8 - lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, che <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni all'urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u></p> <p>Per contro, l'esigua porzione orientale inclusa nel perimetro dell'urbanizzato ricadendo in zona B-pr, non risulta inserita nello studio idraulico ed analizzata al fine della classificazione del rischio indotto dall'estrema vicinanza del torrente Arda; per tale motivo, l'art. 32, comma 8 - lettera c) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti interni all'urbanizzato se per le medesime non sono state valutate le condizioni di rischio idraulico.</u></p>	CONTRODEDOTTA	INTESA CONDIZIONATA
		Tale ambito, a seguito della motivata modifica del perimetro del territorio urbanizzato è ricompresa in tale ambito.	L'ambito in oggetto ricadente interamente all'interno della zona B-Pr (PS267), interno dal territorio urbanizzato, non può essere assoggettato a trasformazione urbanistica fatta salva, d'intesa con la Provincia, la valutazione delle condizioni di rischio idraulico da effettuare ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, delle norme del PTCP vigente e delle Linee Guida per la definizione del rischio idraulico approvate con atto di Giunta Provinciale n. 292 del 29.12.2011. Per tale motivazione, l'intesa è condizionata alla predetta valutazione e alla formulazione dell'intesa sulla medesima. Pertanto la scheda n. 3 (ex n. 4) relativa a tale ambito è integrata come segue: "La valutazione delle condizioni di rischio idraulico, da effettuare ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 delle norme del PTCP vigente e delle Linee Guida per la definizione del rischio idraulico (approvate con atto di G.P. n. 292 del 29.12.2011) e la formulazione dell'intesa da parte della Provincia sulla medesima valutazione, è condizione obbligatoria per la trasformazione urbanistica dell'ambito. In pendenza di tali adempimenti, l'ambito non potrà essere assoggettato a POC."
150	<p>Dal confronto effettuato con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, si evince che la nuova previsione residenziale identificata con il numero 2 porzione sud-est (corrispondente alla lettera e dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 -PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al territorio urbanizzato, ricade parzialmente all'interno di una zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008. Nello specifico, la porzione assoggettata a tale vincolo risulta essere il settore sud-est del lotto per circa metà della sua estensione complessiva.</p> <p>A tal proposito, l'art. 32, comma 8 - lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al</u></p>	CONTRODEDOTTA	INTESA CONDIZIONATA
		Tale ambito riconferma in toto le previsioni di espansione attualmente presenti all'interno della pianificazione vigente ragione per cui si è modificato anche in tale porzione di territorio il perimetro del territorio urbanizzato.	L'ambito in oggetto ricadente parzialmente all'interno della zona B-Pr (PS267), interno dal territorio urbanizzato, non può essere assoggettato, per la porzione assoggettata a tale vincolo, a trasformazione urbanistica fatta salva, d'intesa con la Provincia, la valutazione delle condizioni di rischio idraulico da effettuare ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, delle norme del PTCP vigente e delle Linee Guida per la definizione del rischio idraulico approvate con atto di Giunta Provinciale n. 292 del 29.12.2011. Per tale motivazione, l'intesa è condizionata alla predetta valutazione e alla formulazione dell'intesa sulla medesima. Pertanto la scheda n. 2 relativa a tale ambito è integrata come segue:

	territorio urbanizzato ricadenti in zona B-pr. <i>Per la restante porzione dell'ambito, nulla osta alla trasformazione urbanistica.</i>		"La valutazione delle condizioni di rischio idraulico, da effettuare ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 delle norme del PTCP vigente e delle Linee Guida per la definizione del rischio idraulico (approvate con atto di G.P. n. 292 del 29.12.2011) e la formulazione dell'intesa da parte della Provincia sulla medesima valutazione, è condizione obbligatoria per la trasformazione urbanistica della porzione dell'ambito. In pendenza di tali adempimenti, tale porzione interessata dalla zona B-Pr (PS267) non potrà essere assoggettata a POC."
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO			
151	<p>Occorre rivedere i dati contenuti nelle tabelle e nelle espressioni di calcolo in quanto non aggiornati e coordinati con i valori presenti nel QC "Quadro A – Sistema economico e sociale" (tab.11 e 12, pag.21). Si evidenzia inoltre la discrepanza negli anni di riferimento: 2027 per il PSC e 2029 per il QC.</p> <p>Ipotesi di scenari occupazionali: È necessario esplicitare da dove derivi il valore di "67 addetti (dal 1991 al 2001)" indicato a pag.33.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Da una valutazione fatta con l'ufficio anagrafe del Comune non si evidenziano sostanziali modifiche alla popolazione residente nell'arco temporale 2009 - 2011 che giustifichino una revisione delle analisi contenute nella relazione del quadro A e della relazione del PSC.</p> <p>Pur procedendo ad un coordinamento tra gli elaborati si tenga conto che l'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000 (aggiunto dall'art. 33 della L.R. n. 6/2009) disciplina il procedimento per varianti specifiche al PSC che prevede tempi ridottissimi e, soprattutto, prescinde dalla conferenza di pianificazione che è sostituita da una consultazione (preliminare all'elaborazione e all'adozione della variante).</p> <p>Il procedimento semplificato si applica anche al caso di "modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo", oltre che per "errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto".</p> <p>Si ritiene quindi che al momento della evidenza di variazioni sensibili che potranno modificare in modo sostanziale gli scenari demografici si procederà ad una variante specifica.</p> <p>Il valore di 67 addetti è già esplicitato e deriva dal confronto dei censimenti ISTAT 1991 - 2001.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Non sono state apportate le modifiche richieste. È pertanto necessario procedere alla correzione delle tabelle 4, 5 e 6 della Relazione PSC, coordinandole con quelle inserite nel QC "Quadro A – Sistema economico e sociale", rielaborando il calcolo relativo alla previsione dei nuovi addetti.</p>
152	Descrizione degli ambiti: Relativamente all'ambito	ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

	AP5, si valuti l'opportunità di considerare lo stesso come "Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" in quanto, data la sua ubicazione ed estensione può essere configurato come un completamento dell'insediamento esistente.	Si è esplicitato la fonte	Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
153	Per quanto concerne le funzioni produttive il Piano non ha provveduto alla determinazione del fabbisogno di aree, così come previsto dall'art.74, comma 1 del PTCP 2007. Si ritiene pertanto necessario procedere al dimensionamento per quanto riguarda il settore produttivo e terziario.	CONTRODEDOTTA Si ritiene che il l'entità delle previsioni di Piano per insediamento di nuove attività produttive e l'ampliamento delle imprese esistenti sia ampiamente giustificata dai dati che emergono in sede di Quadro Conoscitivo, pur senza operare un vero e proprio dimensionamento per individuare il fabbisogno di aree dell'unico polo produttivo comunale. In particolare si richiamano le ipotesi degli scenari occupazionali nel settore produttivo (art. 2.3.2b della Relazione del PSC) per evidenziare il trend in costante crescita negli ultimi 20 anni. L'industria é il settore trainante dell'economia locale con il 64% degli addetti. L'alto tasso di industrializzazione del Comune si spiega principalmente mediante l'insediamento ed il successivo consolidamento della ditta Unifer, per la quale si prevede un ulteriore sviluppo, in quanto é già stato raggiunto un accordo con RFI per la costruzione del nuovo raccordo ferroviario. Il maggiore degli ambiti di trasformazione previsti (AP1) si giustifica con l'esigenza di attuare tale previsione, inquadrabile come <i>soddisfacimento dei processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti</i> (art.74, comma 1, lettera b). Gli altri tre ambiti (AP2, AP3 e AP4) rappresentano non tanto comparti a se stanti ma il semplice completamento dell'insediamento artigianale esistente.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
154	Occorre integrare la presente Relazione (par. 2.3.3a - Descrizione degli ambiti) illustrando le scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne: gli "Ambiti di nuovi insediamenti commerciali".	ACCOLTA Si è proceduto ad integrare la relazione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
155	All'interno del presente paragrafo, in corrispondenza del punto-elenco "Settore commerciale", occorre sostituire la dicitura "piccole-medie strutture di vendita" con "medio-piccole strutture di vendita".	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, non essendo stata effettuata la modifica richiesta, si condiziona l'Intesa alla correzione della dicitura riportata all'interno del paragrafo

			2.1.3 della Relazione P.S.C.; in corrispondenza del punto-elenco "Settore commerciale", occorre sostituire la dicitura "piccole-medie strutture di vendita" con "medio-piccole strutture di vendita".
156	<p>Con particolare riferimento alla scheda elaborata per l'Ambito "AC - Ambito per nuovi insediamenti commerciali", si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appare corretto definire la dotazione minima di attrezzature e spazi collettivi che deve essere reperita all'interno dell'ambito e che deve essere pari a 100 mq./100 mq. di superfici e lorda di pavimento; tale quota, pertanto, deve essere sostituita a quella riportata nella prima parte della scheda stessa, riferita a "dotazioni territoriali" e ad una quantità di superfici utile (cfr. art. A-24 della L.R. 20/2000); • in considerazione delle funzioni insediabili all'interno dell'ambito, risulta necessario prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, biodiversità e paesaggio, consumi e rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti derivanti dall'attuazione della previsione esaminata sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa. <p>Si chiede di chiarire il concetto formulato all'interno delle schede degli Ambiti AP per nuovi insediamenti produttivi e dell'art. 20.3, comma 1 delle Norme di Attuazione del PSC relativo alla possibilità di insediare, ad integrazione delle funzioni prevalenti, "spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e per una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva massima autorizzabile". In particolare, si chiede specificare cosa si intenda per "superficie massima autorizzabile" e come si configuri la superficie destinata al commercio (struttura di</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>È stata esplicitata la quantità minima di dotazioni territoriali</p> <p>È stata inserita la prescrizione</p> <p>Pare evidente che la superficie massima autorizzabile è quella desunta dagli indici urbanistici dei quali il RUE darà consistenza.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, si ritiene di condizionare l'Intesa alla sostituzione dell'unità di misura utilizzata per definire la dotazione minima di attrezzature e spazi collettivi da reperire all'interno dei singoli ambiti la quale, nel caso degli insediamenti commerciali è riferita alla Superficie Lorda di Pavimento (SLP), non alla Superficie Utile Lorda (SUL), come definito dall'art. A-24, comma 3, lett. b) della LR 20/2000.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le controdeduzioni comunali non hanno chiarito il contenuto della norma proposta; pertanto, si condiziona l'Intesa alla specificazione della configurazione che la superficie destinata al commercio dovrà avere all'interno sia degli ambiti AP che di quello AC (in termini di tipologia dimensionale e settore merceologico degli insediamenti ammessi negli ambiti citati).</p>

	<p>vendita, spaccio, show-room, ...).</p> <p>Si chiede di precisare quali siano le tipologie dimensionali ed il settore merceologico insediabili all'interno dell'Ambito AR di riqualificazione urbana. Nel caso in cui risultino ammissibili strutture di media dimensione (come previsto per l'Ambito AC), occorre prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, consumi e rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa.</p>	<p>Per quanto attiene alle considerazioni in merito all'ambito AR si ribadisce l'eliminazione di tale previsione.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>In considerazione del fatto che, in fase di controdeduzione, il Comune ha provveduto all'eliminazione dell'ambito AR, si accorda l'Intesa.</p>
157	<p>Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP, motivatamente modificate in tavv. QC B2.1 e QC B2.2 , si evidenzia che gli ambiti per i nuovi insediamenti AP 4, AP1 e AS interferiscono con alcuni elementi lineari presenti sul confine. Pertanto, nelle schede d'ambito risulta necessario far rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p>ACCOLTA, si sono integrate le relative schede.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le controdeduzioni comunali non hanno completamente chiarito il rispetto della norma; pertanto, si condiziona l'intesa alla riformulazione nelle schede degli ambiti AP1 e AP4 dell'ultimo alinea della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" sostituendo "agli artt. 8 e 9 delle norme del PTCP 2007 " con "all'art. 5.3 delle presenti NTA."</p> <p>Con riferimento all'ambito per nuove attrezzature sportive (AS), in coerenza con quanto indicato nella proposta d'intesa alla riserva n. 186 è necessario inserire nelle NTA la scheda citata all'art. 24.1 comma 4. Tale scheda dovrà essere opportunamente integrata con la seguente dicitura, da inserire come ultimo alinea della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti", "L'area risulta interferire con alcuni elementi lineari propri dell'assetto vegetazionale, occorre quindi rispettare le disposizioni di cui all'art. 5.3 delle presenti NTA."</p>
158	<p>La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0). Rivedere la denominazione "Scheda-Norma di Riferimento Progettuale". Per favorire la lettura della norma si ritiene necessario specificare quali sono i commi che</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Vengono effettuate le relative modifiche. Il riferimento al documento programmatico per la qualità urbana viene inserito all'articolo precedente, così da ricondurlo ad ogni ambito di trasformazione (AM, AR, AP, AS, AC). Le modalità di attuazione vengono riassunte in un unico nuovo articolo</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	<p>dettano le "disposizioni del precedente art.20.5.1". Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi. In merito al "Sistema infrastrutturale-transportistico dovrà risultare....." (tutto il comma), si fa presente che spetta al POC svolgere le analisi adeguate per verificare le criticità e come risolverle. Si evidenzia, inoltre, che il POC dovrà, ai sensi dell'art.30, comma 2 lett. a-bis) della L.R.20/2000, contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" ed in quella sede dovranno essere svolte le analisi e gli approfondimenti necessari a definire gli obiettivi di potenziamento e realizzazione degli interventi idonei a garantire la fattibilità della trasformazione degli ambiti in termini di traffico, infrastrutture, dotazioni territoriali. Pertanto si valuti l'opportunità di ridefinire il presente comma tenendo presente che le "Schede Norma" dovranno contenere specifiche condizioni alla trasformabilità degli ambiti.</p>	(20.5.6).	
159	<p>Il testo del comma 1 risulta incompleto; occorre completarne il testo. Con riferimento al comma 2, si evidenzia che le tipologie dimensionali insediabili all'interno degli Ambiti comunali possono essere solamente quelle di cui ai punti a. e b. (medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita), mentre quelle restanti (centri commerciali di attrazione di livello inferiore, area commerciale integrata, area commerciale integrata di livello inferiore) rientrano tra gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale, quindi, di competenza provinciale. Si suggerisce, pertanto, di eliminare i suddetti punti c. e d.. Infine, si evidenzia che il riferimento normativo alla legge regionale risulta errato; il provvedimento regionale che ha recepito i contenuti del primo Decreto Bersani (D.Lgs. 114/1998) è la L.R. 14/1999, non la n. 4.</p>	<p>ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. Le modalità di attuazione vengono riassunte in un unico nuovo articolo (20.5.6).</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Si concorda con le modifiche effettuate alla stesura dell'art. 20.5.4 e si condiziona l'Intesa alla correzione dei seguenti errori di tipo materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 1 risulta ripetuto, pertanto, occorre procedere ad una nuova numerazione dei commi; • il rinvio all'art. 20.5.6 riportato al comma 6 risulta errato; occorre, quindi, sostituirlo con quello all'art. 20.5.5.
160	<p>Per l'ambito destinato a nuovi insediamenti commerciali, identificato con la sigla AC in località capoluogo, esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 40.000 mq., dovranno essere prodotte le obbligatorie indagini geologico/geotecniche e gli opportuni approfondimenti sismici al fine di una ca-</p>	<p>ACCOLTA Si è proceduto all'integrazione della relativa scheda di analisi</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	ratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.		
161	Per l'ambito oggetto di nuova previsione produttiva, identificato con la sigla AP5 in relazione di PSC, dell'estensione di circa 8.000 mq., comportante l'ampliamento di una esistente ditta di idrocarburi (Keropro) non risultano effettuate le obbligatorie indagini geologico - sismiche al fine di determinare eventuali criticità con i terreni e l'attività esercita, anche in considerazione della classificazione come stabilimento a R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante).	ACCOLTA L'ambito AP5, è stato considerato come "Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" in quanto, data la sua ubicazione ed estensione può essere configurato come un completamento dell'inse- diamento esistente.	INTESA ACCORDATA La trasformazione dell'area in oggetto da "nuova previsione produttiva" ad "ambito urbano consolidato" non comporta la realizzazione di ulteriori indagini geologico-sismiche dei terreni.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE			
162	Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa che stabilisca le forme di tutela con riferimento all'art. 16 delle NTA del PTCP dei biotopi umidi individuati e perimetrati in tav. PSC 2.0 - "Aspetti condizionanti"	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche introducendo l'art. 5.6.	INTESA CONDIZIONATA Le controdeduzioni comunali hanno riformulato la norma nel completo rispetto dell'art. 16 delle NTA del PTCP, ma nella tavola PSC 2.0 - Aspetti condizionanti la sezione di legenda "ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti" va modificata, sostituendo "Zone umide.....(art. 16)" con "Biotopi umidi (art. 5.6 N.d.A. PSC)"
163	L'articolo 5.3 va rivisto per esplicitare in maniera completa le tutele riferite alle aree boscate e agli elementi vegetazionali lineari così come definiti e normati nell'art. 8 delle NTA del PTCP.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA CONDIZIONATA Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale n. 4.
164	È necessario integrare le presenti norme con un articolo che disciplini l'assetto vegetazionale del territorio comunale sulla base di quanto disposto dall'art.8 del PTCP 2007.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA CONDIZIONATA Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale n. 4.
165	All'interno della presente norma (art. 21.3) occorre indicare quali sono gli indirizzi e le prescrizioni che il Piano deve avere per quanto concerne le aree di valore naturale e ambientale, in base a quanto stabilito dall'art.60 comma 4 e 5 del PTCP 2007. Inoltre nel comma 3 i riferimenti al POC non sono pertinenti.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA CONDIZIONATA Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale n. 16
166	Occorre riportare le fasce di tutela fluviale nel riquadro superiore a sinistra.	ACCOLTA Sono state integrate le fasce di tutela	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA			
167	Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". La stesura del presente paragrafo risulta abbastanza	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
		CONTRODEDOTTA	INTESA ACCORDATA

	generica; si ritiene pertanto opportuno procedere ad un approfondimento del contesto territoriale su cui si intende intervenire.	Le NTA individuano due subambiti specifici: 1) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 2) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio. Le caratteristiche dei subambiti sono esplicitate in relazione ai punti 2.4.2 e 2.4.3. Il secondo subambito si riferisce alle aree destinate alle produzioni agricole di pregio (fascia di coltivazione dei ciliegi). Esse costituiscono una vocazione agricola localizzata nella fascia territoriale limitrofa all'Arda che non può essere praticata in altri contesti rurali. Si ritiene che il territorio agricolo, con le diverse peculiarità che lo caratterizzano, sia pertanto già stato efficacemente analizzato e disciplinato dal PSC. Pertanto si ritiene la trattazione esaustiva	Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
168	Occorre ridefinire il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta la seguente: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". La stesura del presente paragrafo risulta abbastanza generica; si ritiene pertanto opportuno procedere ad un approfondimento del contesto territoriale su cui si intende intervenire.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche CONTRODEDOTTA Le NTA individuano due subambiti specifici: 1) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 2) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Aree agricole di particolare pregio. Le caratteristiche dei subambiti sono esplicitate in relazione ai punti 2.4.2 e 2.4.3. Il secondo subambito si riferisce alle aree destinate alle produzioni agricole di pregio (fascia di coltivazione dei ciliegi). Esse costituiscono una vocazione agricola localizzata nella fascia territoriale limitrofa all'Arda che non può essere praticata in altri contesti rurali. Si ritiene che il territorio agricolo, con le diverse peculiarità che lo caratterizzano, sia pertanto già stato efficacemente analizzato e disciplinato dal PSC. Pertanto si ritiene la trattazione esaustiva	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
169	Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". Occorre integrare la presente norma esplicitando gli	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	indirizzi e le direttive stabilite dall'art.58, comma 3 e 4 del PTCP 2007.		
170	Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". Il comma 4 del presente articolo può essere applicato anche al precedente art.21.4; si valuti l'opportunità di riorganizzare le norme sul territorio rurale.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
171	Per quanto concerne gli interventi di trasformazione del territorio rurale per attività produttive, valgono gli indirizzi definiti dall'art.56, comma 10 del PTCP 2007. Pertanto si ritiene necessario procedere ad una integrazione della presente norma.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. Si eliminano i commi 3 e 4 in quanto si ritiene più opportuno inserire tali prescrizioni nel RUE.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
172	Occorre rivedere la legenda del territorio rurale secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".	ACCOLTA Modificata la definizione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI AGRICOLI PERIURBANI			
173	Tenendo in considerazione la conformazione del centro abitato di Villanova, della realizzazione della futura tangenziale, della predisposizione di elementi della rete ecologica, si valuti l'opportunità di individuare i terreni agricoli posti ai margini del sistema insediativo del capoluogo come ambiti agricoli periurbani.	CONTRODEDOTTA Al fine di non creare disparità di trattamento attraverso la formulazione di una disciplina che vada a regolare gli interventi in ambiti che attualmente, e fino alla compiuta realizzazione dell'infrastruttura viabilistica, hanno le medesime caratteristiche si rimanda alla fase di realizzazione dell'opera una eventuale considerazione in merito alla determinazione di un articolato normativo che consideri la sopraggiunta diversità degli ambiti agricoli così costituiti.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - POLI ESTRATTIVI			
174	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne la riqualificazione del polo estrattivo denominato "Bella Venezia".	ACCOLTA Viene integrata la relazione Il polo è molto ampio e si divide in 3 settori e questo polo è il completamento del parco isola giarola ex cava già naturalizzata e adibita a funzione pubblica, nell'ambito di riqualificazione delle cave in ambito golenale si prevede la realizzazione di una darsena ad uso turistico nel settore a vedi PTCP e mentre per gli altri due settori ci spostiamo verso settori che hanno caratteristiche ambientalmente compatibili più	INTESA CONDIZIONATA Nonostante la riserva sia stata ACCOLTA , non vi è traccia delle modifiche richieste; pertanto si ripropone quanto emerso in fase istruttoria. Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne la riqualificazione del polo estrattivo denominato "Bella Venezia".

		naturalistiche,	
175	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Nel riquadro relativo al polo estrattivo “Bella Venezia” non sono stati riportati i retini delle varie destinazioni d'uso.	ACCOLTA Riportate le classificazioni del polo estrattivo	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'			
176	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne i percorsi ciclopedonali in progetto.	ACCOLTA Si è integrata la relazione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
177	Il presente articolo non riporta la classificazione della rete stradale, così come indicata dal D.Lgs. n.285/1992 e ripreso dall'art.103, comma 1 del PTCP 2007. In merito al comma 1 si fa presente che le caratteristiche geometriche, funzionali e prestazionali della rete stradale sono definite dal D.M. 5/11/2001 n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e dal D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali”, è pertanto necessario rivedere il testo della norma in oggetto.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
178	Per favorire la lettura della presente norma, si ritiene opportuno, inserire nell'articolo l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale, così come previste dal D.Lgs. n.285/1992. I tronchi stradali di nuova realizzazione della “grande rete” (Cispadana) dovranno prevedere fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs. n.285/1992, è pertanto necessario applicare quanto disposto dall'art.103, comma 3 e 4 del PTCP 2007.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
179	Si ritiene opportuno sostituire la dicitura “Carta unica del territorio” facendo riferimento alla “PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI”. Il comma 4 contiene indicazioni di particolare dettaglio. Si valuti l'opportunità di stralciarle per inserirle successivamente negli strumenti operativi. Il PSC prevede, con riferimento alle previsioni provinciali, un intervento in variante su nuova sede per la SS n. 588 “Due Ponti” che interferisce con un corridoio ecologico fluviale secondario indicato dallo schema direttore della rete ecologica provinciale (tav. A6 del PTCP). Poiché nella Relazione al paragrafo	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA CONDIZIONATA La norma pur specificando l'ampiezza della fascia di ambientazione per la nuova viabilità non risolve la necessità di garantire la continuità del corridoio fluviale secondario del del T. Arda in caso di opere interferenti. Pertanto è necessario

	2.5.8 - "Fasce di ambientazione per la nuova viabilità" è specificata la necessità di garantire la continuità dei corridoi in caso di opere interferenti, realizzando fasce di naturalità, orientate nel senso del corridoio stesso (quindi nel caso specifico lungo la direzione del T. Arda), è necessario integrare le NTA all'art. 22.7 - "Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità" al fine di prevedere, come riportato in relazione, la necessità di realizzare fasce di naturalità, di adeguata ampiezza, orientate nel senso del corridoio stesso, la fine di mitigare l'impatto e in coerenza con quanto specificheranno le linee guida per la rete ecologica locale, di cui all'art 67 delle NTA del PTCP.		modificare l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22.7 togliendo "Secondo lo Schema.... ed opere " e sostituendo con "La realizzazione di nuove opere infrastrutturali", inoltre dopo le parole "la continuità dei corridoi ecologici " aggiungere "fluviali" e dopo "nel senso del corridoio" sostituire la parola "stesso" con "ecologico interferito".
180	Si ritiene opportuno integrare il presente articolo con quanto stabilito dall'art.104, comma 6 e 7 del PTCP 2007, per quanto concerne le modalità di attuazione dei progetti di rete e le azioni di tutela e valorizzazione degli itinerari escursionistici presenti sul territorio comunale.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
181	Si valuti l'opportunità di modificare il comma 3 del presente articolo, predisponendo una norma di minor dettaglio e rimandando l'approfondimento ai successivi strumenti urbanistici operativi.	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
182	È necessario correggere il retino di riferimento delle fasce di rispetto stradale, in quanto non coerente con la rappresentazione cartacea (linea tratteggiata). Rivedere se l'applicazione della fascia di rispetto stradale è stata riportata su tutta la rete viabilistica comunale (es. zona di Sant'Agata).	ACCOLTA Vengono effettuate le relative modifiche. La fascia di rispetto è definita su tutta la rete, la non completa visibilità è data dalle numerose interferenze grafiche tra gli elementi nella fattispecie di S. Agata le fasce PAI coprono i rispetti stradali.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
183	All'interno della presente tavola non sono stati inseriti gli alcuni degli indirizzi programmatici previsti per la rete ciclabile ed escursionistica dal PTCP 2007 (tavola I1.1). In particolare: • non è stato riportato il tracciato di collegamento della "Via Po" con l'abitato di Villanova sull'Arda; • non sono stati riportati alcuni tratti della rete ciclabile radiale in sede promiscua; • non sono stati riportati i tracciati da trekking dell'itinerario della Val d'Arda • In legenda è stato inserito una simbologia	ACCOLTA Sono stati riportati gli elementi programmatici della rete ciclabile escursionistica: 1) Pista ciclabile dei ciliegi 2) Percorso Terre Traverse 3) Percorso val d'Arda Sono stati riportati i tracciati della rete ciclabile in sede promiscua corretti in base alla topografia esistente ACCOLTA	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA

	relativa agli "Itinerari cicloturistici esistenti", che non compare nella relativa rappresentazione cartografica. È necessario integrare la presente tavola.	E' stato rimosso l'elemento in legenda "Itinerari cicloturistici esistenti"	Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI			
184	<p>Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare e per quanto concerne gli "Ambiti di espansione per attrezzature sportive".</p> <p>È necessario, ai sensi dell'art.A-24, comma 6 della L.R. 20/2000, chiarire all'interno del Piano il fabbisogno complessivo di attrezzature e spazi collettivi da realizzare nei ambiti territoriali</p>	<p>ACCOLTA Si è integrata la relazione</p> <p>CONTRODEDOTTA Per le attrezzature e spazi collettivi si sono esplicitate all'interno delle schede degli ambiti le relative quote oltre che aver identificato un ambito per il loro ulteriore ampliamento. Essendo le schede parte integrante della documentazione non si ritiene di replicarne i contenuti.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
185	<p>È necessario riformulare - accorrandola - la normativa degli artt. 20.5.4 e 24.1, relativa alle attrezzature e spazi collettivi, secondo le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire quali sono le attrezzature e spazi collettivi definiti ai sensi dell'art.A-24 della L.R. 20/2000; • integrare la normativa dell'attuale art.24.1 specificando quali sono le finalità strategiche, senza rinviarle genericamente al documento preliminare; • chiarire e indicare nel comma 2 dell'attuale art.24.1 a quale tavola del PSC la norma deve fare riferimento, inoltre cosa si intende "raccordandosi con la pianificazione di settore"; • sostituire nel comma 2 dell'attuale art.24.1, "potrà avvenire" con il termine "avverrà"; • sostituire il comma 2 dell'attuale art.20.5.4 con il seguente: "Per l'ambito specializzato previsto dal PSC, alla tavola PSC3.0 PIANO STRATEGICO, con destinazione per servizi e attrezzature collettive a carattere sportivo, viene definita, quale elemento di progetto del PSC, una Scheda-Norma che costituisce documento d'indirizzo esplicativo delle scelte pianificatorie dell'Amministrazione. Tale scelta pianificatoria costituisce l'obiettivo strategico dell'Amministrazione, con valenza più o meno cogente, in relazione a quanto indicato nella citata 	<p>ACCOLTA Viene interamente eliminato l'art. 20.5.4, sostituito dall'art. 24.1, che è integrato in funzione delle riserve formulate.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Tuttavia si segnala di eliminare il termine "perequazione" dal comma 3 dell'art.24.1 "Attrezzature e spazi collettivi" e correggere il termine "comma 3" con "comma 2"</p>

	Scheda-Norma. Tale scheda è suscettibile di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di POC.		
186	<p>Al comma 1 viene citato il "bilancio dei servizi" che non viene inserito in nessun documento del Piano. Si evidenzia che il POC dovrà, ai sensi dell'art.30, comma 2 lett. a-bis) della L.R.20/2000, contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana".</p> <p>Per l'ambito destinato a nuove attrezzature sportive, identificato con la sigla AS in località capoluogo esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 13.000 mq., in cui si prevede la possibilità di destinare una porzione ad impianti sportivi coperti e scoperti, si evince che una porzione di tale ambito, specificatamente il settore ubicato ad est del campo sportivo, in adiacenza ad esso e per l'intera sua lunghezza, ricade in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008.</p> <p>A tal proposito, l'art. 32, comma 8 - lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al territorio urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u></p> <p>Altresì, dall'analisi della tav. F04 "rischio idraulico" allegata alla valutazione delle condizioni di rischio (studio del rischio idraulico), si evidenzia che la rimanente porzione dell'ambito è classificata in classe R3 "rischio elevato" e pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 7 delle NTA del PAI; inoltre, la tav. F03 "pericolosità di inondazione" allegata al sopraccitato studio, classifica l'intero ambito in classe di pericolosità P2 - "pericolosità media".</p> <p>A tal proposito, l'ammissibilità della trasformazione urbanistica sarà condizionata dalla specifica disciplina delle classi di rischio individuate nello studio del rischio idraulico, di cui all'intesa sottoscritta con la provincia in data 11.07.2005, che il Comune è tenuto ad integrare all'interno del PSC in virtù della riserva generale di cui al punto 2.</p> <p>Allo stato attuale, tenuto conto delle carenze presenti nel PSC relativamente al rischio idraulico, non è possibile una qualsiasi valutazione dell'ambito che non può che essere rinviata in sede di espressione dell'intesa.</p>	<p>ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolato. La necessità del "Documento programmatico per la qualità urbana" è già esplicitata all'art. 20.4.5, comma</p> <p>CONTRODEDOTTA Nell'ambito destinato alla realizzazione di impianti sportivi non saranno in ogni caso previste realizzazioni di opere edilizie (spogliatoi, ricoveri attrezzature, tribune, ecc.), si ritiene pertanto di poter riconfermare tale previsione certamente condizionata alla sola realizzazione di dotazioni sportive quali campo da calcio, tennis ecc..</p> <p>Si sono aggiornate le norme e si è eliminata la scheda dell'ambito AS.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Tuttavia si ritiene necessario mantenere la "Scheda d'Ambito AS" , apportando le seguenti modifiche: "Verde sportivo che comprende le aree destinate ad impianti sportivi coperti e scoperti...."</p>
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI			

187	Risulta necessario approfondire le politiche e le azioni che che il PSC intende realizzare in materia di sostenibilità energetica.	ACCOLTA Si è integrata la relazione	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
188	Si ritiene opportuno inserire al comma 3 del presente articolo quanto indicato dall'art.72, comma 3 lettere a) e b) del PTCP 2007. Al comma 5 occorre chiarire cosa si intende per "pianificazione settoriale".	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
189	Al comma 1 occorre chiarire cosa si intende per "Schede d'Ambito Territoriale", in quanto non compare in nessuna parte del documento. Al comma 2, lettera c) occorre chiarire quali siano le dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano o in che parte dello stesso si possono ritrovare.	ACCOLTA Nell'articolo normativo, anche in riferimento ad altre riserve, é stato definito il ruolo e la disciplina delle Schede d'Ambito. ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
190	Occorre inserire l'indicazione della fascia di rispetto dell'impianto di depurazione in quanto sulla tavola non è stata rappresentata.	Nell'ambito del comune di Villanova non sono presenti depuratori ma solamente fosse imhoff come si evince dalla relazione del QC Quadro C. La grafia in legenda è un refuso ed è stato corretto	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
191	Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.	ACCOLTA Corretta la dicitura in legenda	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI			
192	Art.9.1: All'interno del comma 2 non vengono specificate le distanze minime da mantenersi rispetto agli argini fluviali negli interventi di nuova trasformazione o di riqualificazione; a tal proposito, dovranno essere definiti i limiti inderogabili di distanza.	CONTRODEDOTTA L'art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, citato nella norma, stabilisce le condizioni di intervento sulle acque pubbliche, gli alvei e le sponde, precisando, talora, le distanze da mantenere. Si ritiene che non sia necessario indicare ulteriori prescrizioni.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
193	Art.9.3: Si segnala che i primi 5 commi di pag.28 vengono ripetuti in modo identico a pag.29. A tale proposito andranno eliminati i sopra citati commi presenti a pag.28. Art.9.3: All'interno del comma 6, punto 2) "nuovi insediamenti", il primo capoverso appare incomprensibile per cui si chiede una corretta riformulazione lessicale e in ogni caso va meglio esplicitata la possibilità di nuovi insediamenti nelle aree di pericolosità P1 e P2 tenendo conto della	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>situazione attuale, in funzione della futura realizzazione di opere di difesa idraulica.</p> <p>A tal proposito, come rammentato nella precedente riserva n. 2), eventuali nuove trasformazioni ricadenti in tali aree, dovranno essere valutate anche e soprattutto in funzione delle classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4).</p> <p>Nell'ultimo capoverso dovrà essere eliminata la dicitura tra parentesi "(eventualmente temporanea)".</p>		
194	<p>Art.9.4: All'interno del comma 2 viene esplicitato che le aree caratterizzate da un rischio R1, R2 e R3 possono ritenersi generalmente in condizioni di compatibilità. Tale affermazione non è condivisibile in relazione al fatto che la disciplina relativa non può essere generica e indifferenziata per ciascuna delle classi.</p> <p>Di conseguenza, la normativa dovrà essere esplicitata con specifici divieti ed eventuali prescrizioni cui assoggettare gli interventi edificatori.</p> <p>Nel caso in cui le perimetrazioni delle aree di pericolosità P1 e P2 e quelle del rischio idraulico R1, R2, R3 si sovrappongano, prevalgono le disposizioni maggiormente restrittive e cautelative.</p>	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolato.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
195	<p>Non è opportuno rappresentare sulla presente tavola le classi di pericolosità di inondazione P1 e P2, bensì dovranno essere cartografate le conseguenti classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4) così come definite dall'art. 7 - commi 1 e 2 delle NTA del PAI e rappresentate sulla tavola F04 "Rischio Idraulico" allegata alla valutazione delle condizioni di rischio (studio del rischio idraulico).</p>	SI RIMANDA IN SEDE DI INTESA	INTESA CONDIZIONATA La rappresentazione delle classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4) da cartografarsi sulla tavola F04 "Rischio Idraulico", sono indispensabili al fine della caratterizzazione delle condizioni di rischio del territorio. Si condiziona l'intesa riproponendo quanto espresso in sede di riserva.
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI			
196	<p>Il PSC, in coerenza con il PPRTQA, detta, attraverso la regolamentazione urbanistica ed edilizia (POC e RUE), indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell'edilizia bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti, anche in applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 156/2008. Si</p>	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolato.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>valuti la necessità di integrare le presenti norme riportando gli indirizzi sopra citati e specificati dall'art.68, comma 3 del PTCP 2007.</p> <p>Vista la caratterizzazione agricola del territorio in esame, si valuti l'opportunità di integrare la presente norma con quanto disciplinato dall'art.19 del PPRTQA, in merito alla promozione di buone pratiche agricole finalizzate alla riduzione locale delle emissioni. Rimandando nel successivo RUE il dettaglio degli interventi, come: installazione di impianti aziendali per produzione e utilizzo di biogas, uso di combustibile agricolo a basso tenore di zolfo o biocombustibile, pratiche agronomiche a basso impatto ambientale anche per la riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti azotati, buone tecniche di gestione zootecnica per il contenimento dei miasmi, la riduzione del tenore di azoto nella dieta e il contenimento delle emissioni di ammoniaca e di ossidi di azoto, ammodernamento del parco macchine anche con il contributo finanziario della Regione.</p>		
<p>197</p>	<p>Si ritiene opportuno specificare che sarà il RUE ad avere la competenza in merito all'incremento delle piantumazioni arboree e delle forestazioni, così come previsto dall'art.20 del PPRTQA.</p> <p>Si ritiene opportuno riportare fra gli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico anche la realizzazione di interventi di razionalizzazione del traffico (art.23 del PPRTQA) che dovranno essere successivamente sviluppati nel POC - RUE, come: la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie, la riduzione delle aree di parcheggio sulla sede stradale, l'utilizzo dei passaggi pedonali sopraelevati e dei dissuasori, l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità, la progressiva estensione delle zone a velocità limitata, ecc.</p>	<p>ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolo.</p>	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE			
<p>198</p>	<p>Il comma 3 non è pertinente, sembra un refuso e pertanto va stralciato. E' necessario richiamare la tavola di PSC che individua il perimetro del sito sul territorio comunale.</p>	<p>ACCOLTA L'articolo viene modificato di conseguenza.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Le controdeduzioni comunali hanno riformulato la norma nel completo rispetto dell'art. 52 delle NTA del PTCP, ma, con riferimento alla tavola PSC 2.0 - Aspetti condizionanti, nella sezione di legenda "Ambiti di gestione e valorizzazione del territorio" va apportata la seguente modifica: sostituire "Siti di interesse Comunitario (art. 52) "</p>

<p>199</p>	<p>Si provveda ad integrare le presenti Norme con una specifica disciplina che affronta il tema in riferimento all'art. 53, comma 3 e 4 del PTCP 2007.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Viene chiarito che gli obiettivi di tutela e valorizzazione, in riferimento all'art. 53, comma 3 e 4 del PTCP 2007, sono quelli già elencati all'art. 21.3. Il medesimo articolo viene modificato in tal senso. Si ritiene che il Quadro Conoscitivo abbia affrontato in maniera specifica gli ambiti da sottoporre a progetti di tutela, recupero e valorizzazione e che il PSC abbia effettivamente individuato le effettive potenzialità progettuali in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali, quantunque gli approfondimenti svolti non abbiano reso indispensabile apportare modifiche ai perimetri delle aree.</p>	<p>con "Siti Rete Natura 2000 (art. 5.4 N.d.A. PSC)".</p> <p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Nella N.d.A. riportare nel Capo II o nel Capo III del Titolo II - Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali la norma che disciplina i "Progetti di tutela recupero e valorizzazione", inserendo il seguente testo:</p> <p>“Comma 1 Provincia e Comune provvedono a definire nell'ambito delle rispettive competenze progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola PSC - 2.0 Aspetti condizionanti, ed in genere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. parchi fluviali e lacustri; b. sistemi dei paleoalvei fluviali; c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; e. il complesso delle aree demaniali; f. le aree gravate da usi civici; g. il recupero delle aree verdi; h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane. <p>Comma 2 Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al primo comma Provincia e Comune concludono un accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 comma 2 della LR 20/00.</p> <p>Comma 3 al fine di definire l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi, in sede di accordo si provvederà alla definizione di un insieme coordinato di azioni volte in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. all'analisi geomorfologica del territorio ed idrologica del reticolo idrografico presente; a. all'analisi dell'assetto vegetazionale; a. all'analisi della qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico; a. all'individuazione criticità insistenti sul
-------------------	--	--	---

			<p>sistema;</p> <p>a. alla definizione di specifici obiettivi ed interventi di valorizzazione.</p> <p>Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete Ecologica, se approvate dal Consiglio provinciale.”</p>
200	<p>Si osserva che il perimetro del “Progetto di tutela recupero e valorizzazione” interessa i nuovi ambiti di insediamento residenziale AM2 e AM4. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve effettuare le proprie scelte di uso e gestione del territorio coerentemente con l'individuazione di ambiti soggetti a “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” di cui sopra, e nel rispetto degli obiettivi di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale e di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali. Si fa presente che l'art.53, comma 4 del PTCP 2007, stabilisce che sulla base dei risultati analitici e delle verifiche effettuate sul territorio è possibile apportare motivate modifiche ai perimetri di dette aree.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si ritiene che nell'ambito della stesura del POC sia possibile e necessario definire una disciplina attuativa per gli ambiti AM2 ed AM4 che sia in grado da un lato di rispettare le esigenze di tutela, dall'altro di promuovere effettivi progetti di recupero e valorizzazione finalizzati al riequilibrio ambientale ed alla pubblica fruizione delle zone fluviali.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le controdeduzioni comunali non sciolgono la riserva presentata; pertanto si ribadisce che per gli ambiti AM2 e AM4 classificati nel piano controdedotto AM2 e AM3, nelle relative schede d'ambito nella sezione progettuale è necessario inserire il seguente criterio: “il POC definirà una disciplina attuativa per l'ambito che consenta di rispettare le esigenze di tutela delle pertinenze fluviali e dall'altro di promuovere effettivi progetti di recupero e valorizzazione finalizzati al riequilibrio ambientale ed alla pubblica fruizione delle zone fluviali.”</p>
201	<p>Relativamente alle unità di paesaggio si evidenzia che, ai sensi dell'art.54 comma 4 e 5 del PTCP 2007, la pianificazione comunale, deve provvedere non solo ad approfondire la descrizione delle invariati di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, ma anche ad individuare gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007; - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento. <p>In adeguamento al PTCP 2007, risulta pertanto necessario integrare la presente Norma al fine di recepire le suddette disposizioni, evitando il semplice richiamo all'articolo del Piano Provinciale.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>In sede di formazione del Quadro Conoscitivo, non sono stati individuati elementi sufficienti per articolare ulteriormente le Unità di Paesaggio e le relative disposizioni. Ai sensi dell'art. 4, comma 2ter, della L.R. 20/2000, così come integrata dalla L.R. 6/2009, pertanto si ritengono esaustivi gli approfondimenti già effettuati nell'ambito della formazione degli strumenti sovraordinati</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Le controdeduzioni comunali non sciolgono la riserva presentata; pertanto si ribadisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007; - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento. <p>In adeguamento al PTCP 2007, risulta pertanto necessario integrare la presente Norma al fine di recepire le suddette disposizioni, evitando il semplice richiamo all'articolo del Piano Provinciale.</p>
202	<p>Sul territorio comunale il PTCP 2007 non prevede alcuna “Zone di tutela naturalistica”; occorre pertanto stralciare dalla legenda della presente</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Nonostante tali elementi siano presenti sia nel PRG vigente che nei files vettoriali Provinciali si è</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	tavola l'indicazione: "Zone di tutela naturalistica".	proceduto alla loro eliminazione	
203	In cartografia non è stato riportato il perimetro relativo ai "Progetti di tutela recupero e valorizzazione". Occorre pertanto procedere alla sua corretta individuazione.	ACCOLTA Si è proceduto a riportare tale perimetro	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - AMBITI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE			
204	Si evidenzia che il PTCP 2007 indirizza i Comuni all'elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della stesura del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto disposto dall'art.22, comma 6 del PTCP 2007.	ACCOLTA La carta delle potenzialità archeologiche è di fatto la tavola del quadro conoscitivo QC D3.1 CARTA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE parte integrante degli strumenti di pianificazione	INTESA CONDIZIONATA Non essendo l'Amministrazione comunale in grado di sostenere una ricognizione archeologica sistematica del proprio territorio, intende ugualmente procedere al continuo aggiornamento dei dati conoscitivi delle emergenze archeologiche, con l'inserimento di nuovi siti e perimetrazioni di quelli già noti, secondo i dati forniti dalla competente Soprintendenza Archeologica. E' inoltre previsto l'inserimento all'art.7.5 "Ambiti di interesse archeologico" dei seguenti commi: "(D) Il PSC individua gli elementi di interesse archeologico negli elaborati di riferimento (QC C1.2 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - QC D3.2 VINCOLI - PSC2 ASPETTI CONDIZIONANTI). L'aggiornamento dei dati conoscitivi delle emergenze archeologiche, l'individuazione di nuovi siti e l'eventuale modifica della consistenza e delle perimetrazioni di quelli già noti, a seguito di successive indagini e ricerche, secondo i dati forniti dalla competente Soprintendenza Archeologica, sarà attuato attraverso l'applicazione dell'art.32-bis "Procedimento per varianti specifiche al PSC" della L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2009."
205	Si ritiene opportuno eliminare dal comma 2 la dicitura: "A tale proposito". Inoltre, si osserva che il PSC non ha fornito alcuna "...indicazione dei perimetri delle aree", ma si è limitato ad un individuazione puntuale dei siti (tav. PSC 2.0). La sigla b2 non trova alcuna corrispondenza sui vari elaborati del PSC, pertanto si valuti l'opportunità di stralciarla dal testo delle norme. Infine, si ritiene maggiormente indicato l'utilizzo della formula: "Le aree di cui al comma 3" anziché	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolato.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>"Le aree di cui alla lettera b2".</p> <p>Il comma 4 deve essere completato con il seguente periodo: "in caso di ritrovamento di complessi e/o archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia".</p> <p>E' importante sottolineare che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PTCP 2007, è comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004. si ritiene pertanto opportuno integrare il presente articolo.</p>		
206	<p>Per quanto concerne la definizione degli "Elementi localizzati della struttura centuriata" si fa presente che l'art.23 "Zone di tutela della struttura centuriata" del PTCP 2007, al comma 10 lettera b) stabilisce che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici provvedono ad accertare le caratteristiche degli elementi, ovvero proporre integrazioni, modifiche ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art.22 della L.R. 20/2000 (in quanto costituisce variante allo strumento urbanistico provinciale) e dalle disposizioni in materia di beni culturali.</p> <p>Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa finalizzata alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana; tale disciplina è articolata nel rispetto delle disposizioni del PTCP 2007.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Dalle analisi effettuate nell'ambito della formazione del Quadro Conoscitivo non sono emerse informazioni di carattere storico topografico tali da rendere necessario integrare o modificare il sistema degli elementi della Centuriazione così come definito dal PTCP.</p> <p>ACCOLTA Viene definita una specifica normativa (art. 7.6). Si precisa che, in riferimento all'art. 23 del PTCP 2007, il PSC individua esclusivamente elementi localizzati della centuriazione, non "ambiti con presenza di elementi diffusi". La norma viene definita di conseguenza.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Tuttavia si sottolinea la presenza di alcuni refusi sulla tavola "PSC 2.0 - Aspetti Condizionanti" da stralciare.</p> <p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
207	<p>Nel presente articolo non sono stati esplicitati gli obiettivi che sulle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale s'intendono perseguire, in conformità alle direttive di cui all'art.25, comma 2 del PTCP 2007, ossia: la salvaguardia ed il ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale; il riutilizzo dei beni dismessi</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Vengono apportate le relative modifiche all'articolato. Viene specificato che spetta al RUE predisporre una normativa di dettaglio circa il riuso del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni. Per quanto concerne gli elementi d'interesse storico-testimoniale, il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa relativa al tema del riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale.		
208	Occorre integrare la presente norma di tutela della viabilità storica extraurbana e urbana, così come stabilito dall'art. A-8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni del PTCP 2007, relativamente agli interventi ammessi e non (art.27, comma 5).	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
209	Si ritiene opportuno utilizzare in legenda la seguente espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale" stralciando il termine "consolidato".	ACCOLTA Modificato il testo in legenda	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
210	Il PSC ha effettuato delle scelte pianificatorie (realizzazione della nuova tangenziale) che coinvolgono le zone di tutela della struttura centuriata. Tale intervento risulta ammissibile in base all'art.23, comma 6 del PTCP 2007, a condizione che si dimostri che gli interventi garantiscano il rispetto delle disposizioni del sopra citato articolo.	CONTRODEDOTTA Dalle analisi effettuate nell'ambito della formazione del Quadro Conoscitivo non sono emerse informazioni di carattere storico topografico tali da rendere necessario integrare o modificare il sistema degli elementi della Centuriazione così come definito dal PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI			
211	Occorre integrare le presenti Norme con un articolo che disciplini la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.	CONTRODEDOTTA Non sono presenti impianti locali per la gestione dei rifiuti. In merito alla tematica generale ci si richiama al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).	INTESA NEGATA Il rinvio al PPGR non è sufficiente e pertinente rispetto alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PPGR stesso. Il Comune dovrà pertanto procedere, attraverso una variante ai sensi dell'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000, ad integrare il PSC.
212	PSC 2.0 - ASPETTI CONDIZIONANTI: Vista la presenza sul territorio comunale di aree agricole di particolare pregio (art.21.5 del PSC), si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP 2007.	ACCOLTA Incluse le aree agricole di pregio negli ambiti dove vige il divieto assoluto di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
213	PSC 2.0 - ASPETTI CONDIZIONANTI: È necessario procedere ad un aggiornamento delle aree di danno a seguito delle modifiche introdotte nella revisione della Scheda Tecnica.	ACCOLTA Le aree di danno sono state aggiornate	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI			

TUTELA DEL D.LGS.42/2004 – PARTE SECONDA E SUCC. MOD. ED INT.			
214	Occorre integrare il presente articolo richiamando le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati (Villa Verdi) e del D.Lgs.42/2004.	CONTRODEDOTTA Villa Verdi, con relative pertinenze, é l'unico bene vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 presente sul territorio. Si ritiene superfluo richiamare le disposizioni del decreto di vincolo nonché del D. Lgs. All'interno dell'articolato normativo, in quanto l'art. 7.1 esplicita chiaramente i riferimenti di legge.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
215	Relativamente ai parchi e giardini di interesse storico-architettonico (es. Villa Verdi), individuati nelle aree urbane, è necessario predisporre una specifica disciplina secondo le disposizioni stabilite dall'art.25, comma 5 del PTCP 2007.	CONTRODEDOTTA Non sono stati individuati parchi e giardini di interesse storico-architettonico oltre al parco di Villa Verdi, il quale si ritiene già sufficientemente tutelato dal vincolo ministeriale cui é sottoposto.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
216	É necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato.	ACCOLTA Apportata modifica in legenda	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS.42/2004 – PARTE TERZA E SUCC. MOD. ED INT.			
217	Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa finalizzata alla tutela degli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari nel rispetto delle prescrizioni del PTCP (art.9, comma 2) e in caso di esemplari tutelati ai sensi della L.R. n.2/1977, delle prescrizioni contenute nello specifico Decreto (art.9, comma 1 del PTCP).	ACCOLTA Vengono apportate le relative modifiche all'articolato.	INTESA CONDIZIONATA Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale n. 4.
218	Non è stata predisposta alcuna disciplina normativa per i beni paesaggistici sottoposti (territori contermini ai laghi – fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici – territori coperti da foreste e da boschi) alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza, come individuate nella tavola D3.a nord del QC del PTCP 2007. Occorre pertanto provvedere ad integrare le presenti Norme.	CONTRODEDOTTA Eventuali indirizzi di tutela del paesaggio per gli ambiti indicati potranno essere assunti quali Linee Guida dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, il cui funzionamento verrà disciplinato dal RUE. In ogni caso si ritiene che il vincolo ministeriale sia condizione sufficiente per garantire la tutela dei beni paesaggistici elencati.	INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione, si ritiene necessario procedere alle seguenti modifiche all'art. 6.2 – Beni di interesse paesaggistico: Al comma 1 occorre eliminare la seguente parte: "ivi compresi gli alberi monumentali"; Al comma 1, lettera b) occorre eliminare i punti 3 e 4; Al comma 2 occorre eliminare il seguente periodo: "Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dal PTCP in sede d'approvazione della medesima individuazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso"; Al comma 3 sostituire "paesistica" con il termine "paesaggistica". Inoltre occorre aggiungere: "Sono escluse dalla

			<i>disciplina di cui al precedente comma 3 le aree per le quali sono state verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, individuate graficamente nella tavola QC D3.1 e PSC 2.0".</i>
219	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Rispetto alle aree boscate sottoposte a vincolo e tutele si evidenzia che i pioppeti, essendo tipologie agricole, vanno esclusi dagli elaborati cartografici di PSC, inoltre è necessario distinguere tra le aree boscate e gli elementi lineari tutelati ai sensi dell'art. 8 del PTCP e le aree boscate sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Le motivate modifiche apportate all'assetto vegetazionale concorrono alla revisione delle aree boscate sottoposte a vincolo.	ACCOLTA Sono stati tenuti in considerazione esclusivamente gli elementi propri della tavola D3.a del PTCP 2007	INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione, si ritiene necessario indicare all'attenzione del Comune che le motivate modifiche apportate all'assetto vegetazionale, esaminate e accolte in riserva n. 4, hanno determinato una diversa classificazione di alcuni boschetti riconosciuti dal Comune in sede di rilievo di campo come arboreti e quindi come aree agricole (es. aree boscate nei pressi di Cà Matta). Come citato nella presente riserva "le motivate modifiche apportate all'assetto vegetazionale concorrono alla revisione delle aree boscate sottoposte a vincolo", pertanto si pongono all'attenzione comunale alcune situazioni di incongruenza, come il citato esempio, in cui aree non sono sottoposte alle tutele di cui all'art.8 del PTCP , ma sono gravate dal vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
220	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Si ritiene più appropriata la dicitura "Aree non soggette a tutela paesaggistica".	ACCOLTA Correzione apportata in legenda	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
221	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Volendo fornire in legenda delle spiegazioni in merito al D.Lgs. n.42/2004, occorre evidenziare anche i Beni paesaggistici contenuti nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non solo quelli "culturali".	ACCOLTA Per non dare troppa pesantezza alla legenda e per evitare inutili duplicazioni di testi normativi ai quali peraltro già si richiamano si è proceduto alla eliminazione delle descrizioni.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
222	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Si ritiene opportuno riformulare la descrizione riportata in legenda.	RESPINTA Viene riportata la descrizione del decreto Art. 142.	INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
VALUTAZIONI DEI CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE TERRITORIALE (VALSAT)			
223	Sono presenti alcuni riferimenti al PTCP 2007 adottato; si suggerisce, pertanto, di sostituirli con quelli del PTCP approvato o di eliminarli o di completarli con i riferimenti di approvazione dello stesso (atto C.P. n. 69 del 02.07.2010). Inoltre, risulta necessario sostituire il riferimento al Piano provinciale riportato a pag. 3 con quello all'art. 98, comma 6 delle Norme del PTCP	ACCOLTA Effettuate le correzioni.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'inserimento del rinvio all'art. 98, comma 6 delle Norme del PTCP alla pag. 3 del documento di ValSAT: "Detta elencazione risulta parzialmente modificata, anche se sostanzialmente invariata nei contenuti, dall'art. 98, comma 6 delle Norme del PTCP 2007

	medesimo.		(approvato con atto C.P. n. 69 del 02.07.2010), come segue...".
224	<p>Con riferimento al paragrafo 1.1 e d a quelli seguenti, risulta necessario elaborare un elenco chiaro e completo delle componenti ambientali, aggiungendo anche le matrici sottosuolo e turismo e predisponendo un elenco più semplice, considerato che quello riportato si configura quale indice delle tematiche trattate nel QC.</p> <p>Inoltre, risulta utile evidenziare che tutte le attività del processo valutativo dovranno essere articolate in funzione delle componenti ambientali individuate, al fine di rendere più chiaro il percorso complessivo e garantire la correttezza dello stesso.</p> <p>Si evidenzia che la Sintesi dello stato di fatto e dei punti di forza e delle criticità riportate all'interno dei paragrafi 1.3 e 1.3.1 risulta parziale; pertanto, risulta necessario integrarne il testo dando conto dell'attuale assetto e degli elementi di potenzialità e criticità relativi a tutte le componenti ambientali considerate nell'ambito del percorso valutativo.</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA In considerazione del fatto che le componenti ambientali "Sottosuolo" e "Turismo" risultano mancanti all'interno delle varie attività del processo valutativo, si ritiene di condizionare l'Intesa al completamento dell'elenco delle componenti ambientali di riferimento, aggiungendo le due matrici citate ("Sottosuolo" e "Turismo").</p> <p>Inoltre, si evidenzia che alla pag. 19 (paragrafo 1.4) è presente un estratto cartografico riferito al Documento Preliminare del PSC; occorre, pertanto provvedere alla sostituzione dello stesso con l'analogo estratto riferito al PSC.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Con particolare riferimento ed in coerenza con quanto evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva formulata in merito alla prima riserva riferita al Capitolo 1, si ritiene di condizionare l'Intesa al completamento della Sintesi dello stato di fatto aggiungendo le due componenti ambientali: "Sottosuolo" e "Turismo".</p>
225	<p>In corrispondenza del secondo capoverso a pag. 20 appare più corretto riferirsi alla "valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale qualitativa" piuttosto che della "valutazione di compatibilità ambientale e territoriale qualitativa".</p> <p>In considerazione dei contenuti presenti all'interno del capitolo 2, che contiene la sintesi degli obiettivi strategici del PTCP vigente, occorre modificare la denominazione del capitolo medesimo.</p>		<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'Intesa alla modifica della denominazione del Capitolo 2: "Definizione degli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati".</p>
226	<p>In considerazione dei contenuti presenti all'interno del capitolo 3, che contiene l'individuazione degli obiettivi di PSC e le valutazioni di coerenza esterna ed interna, occorre modificare la denominazione del capitolo medesimo.</p> <p>Come già accennato, per chiarezza e correttezza del percorso valutativo, l'articolazione degli obiettivi specifici e delle azioni del PSC definita ai capitoli 3 e 4 deve essere articolata a partire dalla definizione degli obiettivi generali (dai quali discendono direttamente gli obiettivi specifici e le azioni,</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'Intesa alla modifica della denominazione del Capitolo 3: "Individuazione degli obiettivi del PSC e valutazioni di coerenza".</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Con particolare riferimento ed in coerenza con quanto evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva formulata in merito alla prima riserva riferita al Capitolo 1, si ritiene di condizionare l'Intesa al completamento dell'articolazione degli</p>

	<p>sottolineandone la coerenza interna al Piano) e secondo le componenti/matrici ambientali considerate, anche al fine di evitare inutili ripetizioni o dimenticanze nell'elencazione degli obiettivi e/o delle azioni stessi.</p> <p>Con particolare riferimento al paragrafo 3.3, si evidenzia che l'analisi di coerenza esterna deve dare conto della sostenibilità complessiva degli obiettivi del PSC; a tal fine, tale attività deve essere condotta confrontando, nella matrice proposta, gli obiettivi proposti per il PSC con tutti quelli, per lo meno, del PTCP 2007. Si invita, pertanto, il Comune ad integrare la matrice proposta inserendo tutti gli obiettivi riportati al paragrafo 1.7 del Rapporto Ambientale del PTCP vigente. Infine, si ritiene corretto evidenziare la necessità di implementare il testo, al fine di dare conto dei risultati della verifica di coerenza effettuata.</p> <p>Anche relativamente al paragrafo 3.4 si evidenzia la necessità di implementare il testo, al fine di dare conto dei risultati della verifica di coerenza interna effettuata e di evidenziare gli eventuali impatti che necessitano di particolari azioni di mitigazione e/o compensazione. Inoltre, si pone l'attenzione sulla funzione della verifica di coerenza interna, il cui fine è quello di verificare la coerenza interna al PSC, appunto, "incrociando" in una matrice di confronto gli obiettivi e le azioni proposti; per tale motivazione occorre chiarire il concetto riportato all'inizio del paragrafo 3.4.</p>		<p>obiettivi specifici e delle azioni aggiungendo le due componenti ambientali: "Sottosuolo" e "Turismo".</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Con riferimento a quanto richiesto nella specifica riserva, si condiziona l'Intesa all'integrazione della matrice proposta inserendo tutti gli obiettivi del PTCP vigente, già riportati nel Capitolo 2 del documento di ValSAT.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Relativamente a quanto evidenziato nell'ambito del paragrafo 3.4, occorre modificare il testo evidenziando che funzione della verifica di coerenza interna è quella di verificare la coerenza interna al PSC; pertanto, occorre sostituire il termine "conformità" con "coerenza" ed il termine "conformi" con "coerenti".</p>
<p>227</p>	<p>Come già accennato a proposito del Capitolo 1, risulta necessario che tutte le attività del processo valutativo siano articolate in funzione delle componenti ambientali considerate, al fine di garantire la correttezza del percorso e di evitare la dimenticanza di eventuali impatti relativi a specifiche componenti. Risulta necessario, quindi, rivedere tale attività articolando i criteri di compatibilità ambientale secondo le componenti ambientali considerate.</p> <p>Inoltre, con particolare riferimento alle pagine 35 e 36, occorre chiarire quale sia la funzione della fase di individuazione della "potenzialità impattante di ogni singolo obiettivo di piano" svolta successivamente alle verifiche di coerenza esterna</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA Con particolare riferimento ed in coerenza con quanto evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva formulata in merito alla prima riserva riferita al Capitolo 1, si ritiene di condizionare l'Intesa al completamento della valutazione delle politiche e delle azioni e dell'individuazione degli impatti, aggiungendo le due componenti ambientali: "Sottosuolo" e "Turismo".</p>

	<p>ed interna.</p> <p>Nel paragrafo 4.1 non viene svolta una corretta definizione e valutazione delle alternative di Piano, con particolare riferimento alle alternative localizzative delle principali scelte di PSC. In considerazione del fatto che questa è una delle fasi fondamentali del processo valutativo, si invita il Comune a rivedere tale fase della procedura.</p> <p>Anche per la fase illustrata nell'ambito del paragrafo 4.2 occorre evidenziare che la valutazione deve essere effettuata articolando i criteri di compatibilità ambientale secondo le matrici/componenti ambientali di riferimento.</p> <p>Risulta necessario integrare l'attuale stesura delle schede proposte nell'ambito del paragrafo 4.2.2 articolando i potenziali impatti individuati secondo le componenti ambientali considerate, in quanto tale attività deve consentire di individuare gli eventuali elementi di criticità riferiti a tutte le matrici ambientali considerate e di individuare, conseguentemente, le più corrette azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA In coerenza con quanto richiesto nell'ambito della specifica riserva e poiché nel documento di ValSAT sono presenti considerazioni e valutazioni che costituiscono l'esito dell'attività di definizione e valutazione delle alternative di PSC, si condiziona l'Intesa alla esplicitazione di tale sviluppo di individuazione e valutazione delle alternative di piano, al fine di dare evidenza della correttezza di questa importante fase del processo di valutazione ambientale del PSC.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA Con particolare riferimento ed in coerenza con quanto evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva formulata in merito alla prima riserva riferita al Capitolo 1, si ritiene di condizionare l'Intesa al completamento della valutazione degli effetti del piano, aggiungendo le due componenti ambientali: "Sottosuolo" e "Turismo".</p> <p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
228	<p>La selezione del set di indicatori specifici per il PSC di Villanova sull'Arda deve scaturire dalla necessità di:</p> <p>f. verificare le modalità ed il livello di attuazione del piano,</p> <p>g. assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione,</p> <p>h. valutare gli effetti delle azioni e, eventualmente, fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso,</p> <p>i. verificare il raggiungimento degli obiettivi di</p>		<p>INTESA ACCORDATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	<p>sostenibilità prefissati, individuare gli impatti negativi imprevisi ed adottare le opportune misure correttive;</p> <p>pertanto, è opportuno rivedere il set di indicatori proposto selezionando quelli più idonei allo specifico contesto territoriale ed ambientale (caratteristiche intrinseche di ciascun indicatore sono: pertinenza, significatività, popolabilità, aggiornabilità, buon rapporto costi – efficacia, massimo livello di dettaglio significativo, comunicabilità, sensibilità alle azioni di piano, tempo di risposta sufficientemente breve).</p> <p>Inoltre, risulta utile predisporre una schedatura dei singoli indicatori considerati, che contenga almeno le seguenti informazioni: descrizione dello specifico indicatore, unità di misura, valore attuale, valore obiettivo, Ente/organismo responsabile della sua rilevazione e frequenza di misurazione.</p> <p>Infine, si rammenta la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elaborato Sintesi non Tecnica a seguito delle modifiche che saranno effettuate al Rapporto Ambientale del PSC.</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA In considerazione di quanto richiesto nell'ambito della specifica riserva, si condiziona l'Intesa alla predisposizione della schedatura dei singoli indicatori, che riporti le seguenti informazioni: descrizione dello specifico indicatore, unità di misura, valore attuale, valore obiettivo, Ente/organismo responsabile della sua rilevazione e frequenza di misurazione.</p> <p>INTESA CONDIZIONATA A seguito delle modifiche effettuate relativamente al documento di ValSAT, dovrà essere modificata anche la Sintesi non Tecnica.</p>
229	<p>In sede di controdeduzioni è necessario provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza (con determina dirigenziale) sviluppando l'allegato tecnico della valutazione di cui allo schema 2 della DGR 1191/07. Eventuali prescrizioni che possono scaturite dalla valutazione ad esempio circa la mitigazione di tratti di pista ciclabile in progetto, devono essere integrate nell'apparato normativo del PSC. Lo studio d'incidenza e la determina di approvazione della valutazione d'incidenza devono essere parte integrante della VALSAT del Piano che verrà approvato.</p>		<p>INTESA ACCORDATA Considerata la Determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente del comune di Villanova n. 26 del 3/02/2012 di approvazione della valutazione d'incidenza la riserva è sciolta.</p>

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

MODIFICA INTRODotta A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI

VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI	
/	/

ALLEGATO sub n. 3 – Elenco Osservazioni al PSC di Villanova

N. ord.	Prot. comunale	Data arrivo	Soggetto richiedente	Località e individuazione catastale	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con Atto CC n. 1 del 28/01/2012
Osservazioni presentate entro il termine di deposito						
01	2245	10/06/12	Fulcini Celestina, Marchi Gianluca Villanova sull'Arda	Centro di Villanova	Riconoscimento dei terreni di loro proprietà una vocazione edificatoria.	NON ACCOLTA Non si ritiene esserci contraddorietà tra gli elaborati di piano, in effetti le scelte pianificatorie per la localizzazione delle aree di nuovo impianto hanno privilegiato le porzioni di territorio racchiuse nel perimetro del territorio urbanizzato configurandosi come elementi che certamente concorreranno a migliorare il disegno urbano ed all'incremento delle dotazioni territoriali sia in ragione dei servizi pubblici e privati tutto ciò per salvaguardare il principio della rigenerazione urbanistica a vantaggio della creazione di una centralità oltre che ovviamente per evitare il consumo di territorio agricolo garantendo la qualità ambientale dell'intero territorio. Per quanto attiene agli usi ammessi negli ambiti di nuova determinazione sarà il Piano Operativo Comunale a determinare precisamente il mix delle funzioni. Relativamente al territorio consolidato il Regolamento Urbanistico Edilizio, in salvaguardia dei diritti di terzi, da la disponibilità dell'utilizzo degli indici edificatori messi a disposizione del PRG Vigente ammettendo "una tantum" una quota di edificazione aggiuntiva. In conclusione la centralità si costruisce con la realizzazione dei nuovi ambiti e non con la densificazione dell'esistente oltre i limiti ammessi dalla pianificazione

ALLEGATO sub n. 3 – Elenco Osservazioni al PSC di Villanova

N. ord.	Prot. comunale	Data arrivo	Soggetto richiedente	Località e individuazione catastale	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con Atto CC n. 1 del 28/01/2012
02	2251	11/06/12	Maffini Dario Via XXV Aprile, 149 - Villanova	Villanova - foglio 14, mappale 451	Gli immobili censiti non vengano classificati come "edifici di interesse storico-testimoniale" in quanto non ne hanno le caratteristiche.	vigente riconfermata nel RUE. NON ACCOLTA Il Piano Regolatore vigente del Comune di Villanova sull'Arda é stato adottato in data 13/02/1998 ed approvato in data 07/10/1999. Tale documento contiene l'elenco dei beni di interesse storico-testimoniale i quali sono stati determinati in seguito ad analisi puntuali sulle caratteristiche dei corpi di fabbrica e delle relative pertinenze; si ritiene pertanto di non poter accogliere nell'immediatezza tale osservazione in quanto per lo stralcio degli immobili censiti al mappale 451 foglio 14 occorre produrre una dettagliata documentazione storico - architettonica - fotografica che ne evidenzi la decadenza di tale tutela. Si ritiene in ogni caso che il documento di pianificazione vigente, avendo avuto un periodo di pubblicazione ed un tempo di esercizio ad oggi di circa 12 anni abbia ampiamente dato disponibilità al richiedente di avanzare riserva se di un errore valutativo fatto a suo tempo si trattava, in alternativa se tale previsione non è stata oggetto di contestazione allora, in quanto corretta l'analisi che ha portato all'inserimento di tali edifici nell'elenco degli immobili soggetti a tutela, le sopraggiunte modifiche che ne determinerebbero la richiesta di decadenza delle tutele stesse sarebbero da considerarsi in contrasto con le normative vigenti.

n coerenza con quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m. il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Villanova sull'Arda è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Decreto stesso.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la valutazione ambientale del PSC elaborata dal Comune di Villanova ha fornito elementi di indirizzo alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del PSC in un primo momento, e delle Norme di attuazione in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

1. sintesi critica del Quadro Conoscitivo,
2. individuazione delle componenti ambientali e degli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
3. individuazione degli obiettivi e delle politiche e azioni di Piano,
4. valutazione di coerenza esterna,
5. valutazione di coerenza interna,
6. individuazione degli impatti e definizione e valutazione delle scelte preferibili e sostenibili,
7. sistema di monitoraggio.

Il Comune di Villanova ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità ed alla qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

2. promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
3. assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
4. migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
5. ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
6. promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
7. prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
8. promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il processo valutativo ha, inoltre, approfondito la definizione e la valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione ambientale.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di un "Report ambientale periodico", da mettere a disposizione del pubblico.

In considerazione di ciò, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC controdedotto dal Consiglio Comunale, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC e, in particolare, durante la Conferenza di Pianificazione e durante le fasi di deposito e di trasmissione degli elaborati di Piano ai soggetti con competenze in materia ambientale, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti individuati, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Villanova sull'Arda**

**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Villanova potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nell'istruttoria tecnica provinciale, nel documento di ValSAT e di quelle di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle previsioni di Piano (azioni del PSC);
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
3. nell'ambito dell'elaborazione del POC, occorre approfondire la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del PSC, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative residenziali, si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione ambientale nello strumento citato, tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 52 del 05/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 498/2012

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VILLANOVA,
ADOTTATO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 9 MARZO 2011 E N. 10 DEL
28 LUGLIO 2011, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N.
20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.
E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna
ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 08/03/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale